

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

CXLV.

SEDUTA POMERIDIANA DI MARTEDÌ 7 AGOSTO 1962

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

| INDICE   | PAG.   |
|--|--|
| <b>Congedi:</b>  |  |
| PRESIDENTE . . . . .   | 2097   |
| <b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>  |  |
| Ritocchi alla tariffa delle tasse di bollo sui documenti di trasporto. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato). (3360) . . . . . | 2097   |
| PRESIDENTE . . . . .   | 2097, 2099, 2100, 2101<br>2102, 2103, 2106, 2111, 2113, 2117, 2118<br>2119, 2120, 2121, 2127, 2130, 2131, 2135 |
| BIMA, <i>Relatore</i> . . . . .  | 2097, 2101, 2106, 2111<br>2117, 2118, 2119, 2120, 2127, 2130, 2135   |
| TREBBI . . . . .   | 2099, 2101, 2113<br>2118, 2119, 2130, 2134   |
| TRABUCCHI, <i>Ministro delle finanze</i> . . . . .   | 2099<br>2101, 2103, 2106, 2113, 2117, 2118<br>2119, 2120, 2121, 2127, 2130, 2131, 2134                         |
| RAFFAELLI . . . . .  | 2113, 2119   |
| TERRAGNI . . . . .   | 2118, 2119, 2131   |
| ANGELINO PAOLO . . . . .   | 2119   |
| ALBERTINI . . . . .  | 2119   |
| ASSENNATO . . . . .  | 2131   |
| TOGNI GIULIO BRUNO . . . . .   | 2135   |
| <b>Votazione segreta:</b>  |  |
| PRESIDENTE . . . . .   | 2135   |

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Anzilotti e Miccolis Maria.

**Discussione del disegno di legge: Ritocchi alla tariffa delle tasse di bollo sui documenti di trasporto. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3360).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge « Ritocchi alla tariffa delle tasse di bollo sui documenti di trasporto », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Bima ha facoltà di svolgere la sua relazione.

BIMA, *Relatore*. Onorevoli colleghi, credo che forse sarò dispensato da una lunga relazione, dal momento che loro conoscono già il merito del provvedimento sottoposto, questa sera, al nostro esame. Mi limiterò, pertanto, ad illustrare solo alcuni aspetti fondamentali che ho già provveduto a concretizzare in alcuni emendamenti che mi riservo di presentare in sede di discussione degli articoli.

Questi emendamenti hanno lo scopo, secondo la mia intenzione, di attenuare le conseguenze di un eccessivo inasprimento delle tariffe relative alle tasse di bollo sui documenti di trasporto e anche di modificare alcuni aspetti formali del provvedimento.

Non sarà inutile forse ricordare che questa tassa sulla tariffa delle tasse di bollo sui documenti di trasporto risale addirittura all'epoca del nostro Risorgimento e forse più

**La seduta comincia alle 19,30.**

NAPOLITANO FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1962

indietro ancora. È facile perciò intuire che, anche da un punto di vista formale, vi siano delle notevoli discordanze nella legislazione vigente, trattandosi di testi legislativi che non sempre sono stati aggiornati.

Ad ogni modo, la mia prima osservazione è la seguente: noi stiamo per aggiornare in parte, per non dire che stiamo per inasprire, la legislazione sulle tasse di bollo sui documenti di trasporto. Ora, come è noto, le tasse di bollo in questione sono costituite da una tassazione fissa e da una tassazione *ad valorem*, o se si preferisce a percentuale.

Mentre per quanto riguarda le voci fisse non vi sarebbe nulla da eccepire poiché qui si tratta di un adeguamento puro e semplice al mutato valore della moneta, per quanto si riferisce invece alla tassazione *ad valorem*, l'aumento deve essere considerato come un vero e proprio aumento fiscale.

Da ciò discende che se il Governo decide di aumentare la tassazione, perché il provvedimento possa essere considerato equo, l'aumento dovrebbe incidere su tutti i settori dei trasporti, perché altrimenti si creerebbero ingiuste discriminazioni. Così, esaminando questo provvedimento, notiamo che il settore dei trasporti ferroviari è stato esentato dalla tassazione creando, secondo noi, delle distorsioni e delle discriminazioni.

Credo pertanto, onorevoli colleghi, che se il Governo decide di inasprire la tassazione nei confronti dei trasporti automobilistici ed aerei, altrettanto debba fare nei confronti del settore ferroviario, poiché sono convinto che nessuno di noi voglia deliberatamente agevolare un sistema di trasporti a danno di un altro.

Pertanto, come ho già detto, mi riservo di presentare a questo proposito una serie di emendamenti quando passeremo a discutere gli articoli.

Debbo doverosamente riconoscere che il Ministro delle finanze ha cercato in una certa misura di venire incontro a talune delle critiche formulate, accettando il nostro punto di vista per quanto riguarda la precedente distinzione fatta tra autolinee extraurbane, autolinee provinciali e autolinee internazionali, unificando il sistema di tassazione. Tuttavia, occorre aggiungere che questa unificazione costituisce in pratica un inasprimento fiscale. Occorre considerare infatti che il 75 per cento del prodotto lordo delle autolinee è fornito dalle autolinee cosiddette provinciali, quelle autolinee cioè che esercitano il loro servizio nell'ambito della provincia e che pagavano, in base alla tassazione diffe-

renziata precedente, solo il 4 per cento, mentre adesso dovrebbero pagare il 4,50 per cento. Vero è che la tassazione nei confronti delle linee internazionali è stata diminuita dal 5 al 4,50 per cento; ma occorre tener presente che questo tipo di linee rappresenta soltanto l'1 o il 2 per cento del traffico globale in quel settore.

Ecco perché, pur essendo senz'altro d'accordo sul principio adottato dal Governo di unificare la tassazione, occorrerebbe nello stesso tempo ridurla perché altrimenti l'apparente agevolazione si sostanzierebbe in un vero e proprio inasprimento fiscale che, secondo noi, in considerazione della crisi che serpeggia nel settore, dovrebbe essere evitato.

Ho visto, per esempio, che per le linee di gran turismo e i servizi turistici effettuati con autobus rimane fissata la percentuale del 6 per cento. Ora, io credo che l'orientamento del Governo sia quello di favorire il turismo, mentre questo, con una tassazione così forte per i servizi turistici, finirà per essere compromesso!

Queste le osservazioni per quanto riguarda il settore automobilistico. Venendo al settore dell'autotrasporto delle merci, nei miei emendamenti mi sono ispirato al principio di basare la tassazione unicamente sul peso, indipendentemente dal numero dei colli. E ciò perché la tassazione per colli determina delle complicazioni: e ogni complicazione ha il suo costo burocratico per lo Stato e il suo costo burocratico per le aziende, mentre la semplificazione che propongo è fatta proprio nella prospettiva di rendere meno macchinoso l'ingranaggio della tassazione e più agevole il suo adempimento.

Per il resto, si tratta di emendamenti di puro carattere formale.

Ho poi constatato che al numero 10 della Nota è stabilito un principio che potrebbe, in definitiva, risolversi in uno strumento dannoso, perché verrebbe ad aumentare il costo del trasporto, creando riflessi su tutta l'economia in generale, mentre potrebbe finire per indurre le aziende ad attrezzarsi anche con autocarri propri e svolgere in proprio il servizio anziché affidarlo a ditte che eseguono l'autotrasporto per conto terzi. La norma in questione, infatti, dice che il vettore ha il diritto di rivalsa per la tassa corrisposta verso il debitore del corrispettivo di trasporto. Sarei perciò cauto nell'affermare un simile principio, che rappresenterebbe un *placet* all'aumento delle tariffe per gli autotrasporti.

Per quanto riguarda le esenzioni, avevo in animo di proporre un emendamento, ma

vi ho poi rinunciato perché ho appreso che il Ministro delle finanze avrebbe proposto un emendamento ancora più favorevole.

Nei riguardi del settore marittimo, propongo che la tassazione sia basata sul peso, e non sul numero dei colli: e anche in questo caso al fine di semplificare la procedura. Avevo poi in animo di proporre una modifica al sistema di pagamento, nel senso di introdurre il sistema del pagamento virtuale in luogo del bollo a punzone, che richiede un notevole impiego di personale e determina un aggravio di lavoro che sarebbe bene evitare.

Per quanto riguarda le tariffe aeree, prendo atto dei buoni propositi enunciati dal Ministro delle finanze circa le relazioni di traffico. Rimane, però, sempre l'altro inconveniente, determinato dal fatto che l'aumento della tariffe delle tasse di bollo incide nella misura del 6 per cento sui biglietti fino a 10 mila lire e nella misura del 3 o 4 per cento sui biglietti di entità superiore, e le società straniere potrebbero essere indotte ad emettere all'estero i loro biglietti. Ho parlato anche con funzionari dell'Alitalia, i quali mi hanno fatto presente che quest'aumento si tradurrebbe in un aggravio dell'onere per i biglietti aerei per un complesso di 5 o 600 milioni, che giungerebbe, per di più, in un momento in cui la società potrebbe essere messa in crisi.

Questi sono i miei rilievi, che ho tradotto in altrettanti emendamenti.

Termino dicendo che questa tassa rappresenta veramente — tanto per dirla con un eufemismo — la raschiatura del fondo della botte, e mi auguro che provvedimenti simili non vengano più al nostro esame. Purtroppo questo al nostro esame dovremo approvarlo, sia pure a malincuore e con rassegnazione, perché altre leggi di copertura attendono, appunto, che esso sia approvato.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**TREBBI.** La prima considerazione che ci viene di fare ci porterebbe a svolgere un discorso già ripetuto, molto vasto e tale da investire tutta la politica dei trasporti del nostro Paese. Comunque, data l'ora tarda e la particolare situazione in cui siamo, non ci sembra possibile cominciare tale discorso generale, che però faremo in altro momento perché la politica dei trasporti in Italia è una politica che non può andare avanti nei termini in cui è impostata attualmente.

Il riferimento alla legge specifica che stiamo esaminando, sembra a me che, più

che di « ritocchi » alla tariffa di bollo, si tratti di veri e propri sensibili aumenti alla stessa, tanto sensibili che in alcuni casi l'incremento porta ad una cifra che è 10-12 volte l'attuale!

Noi non siamo d'accordo circa gli aumenti percentuali concernenti i biglietti delle ferrovie dello Stato, così come riteniamo eccessivi quelli che si riferiscono alle linee automobilistiche, anche perché gli stessi permettono delle manovre di arrotondamento da parte delle società concessionarie delle linee extra-urbane, che porteranno gli aumenti ad un livello superiore da quello che noi andremo ad approvare.

Una delle voci sulla quale ci batteremo in modo particolare è quella che si riferisce al trasporto delle merci, soprattutto al piccolo trasporto delle merci. Abbiamo circa 60.000 piccole attività in Italia che verrebbero particolarmente e duramente colpite dal provvedimento, non tanto per quanto riguarda la tassa a proposito della quale possono rivalersi su coloro per i quali trasportano la merce, quanto invece per la tenuta dei registri e tutta l'attività burocratica prevista non può certamente essere sopportata da queste piccole aziende!

Queste sono le brevissime considerazioni che facciamo circa il disegno di legge. Abbiamo presentato una serie di emendamenti cheosterremo. In base all'andamento della discussione, decideremo come comportarci per la votazione.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

**TRABUCCHI, Ministro delle Finanze.** Ringrazio la Commissione tutta, convocatasi qui d'urgenza, e ringrazio l'onorevole Bima, il quale ha svolto una relazione contraria ma cortese, che mi lascia pensare che al momento giusto, potrà considerare, con una certa armonia, l'intera situazione.

A proposito delle osservazioni dell'onorevole Bima — che sono le prime in ordine di tempo — lo stesso ha chiesto che venga operato un piccolo inasprimento anche per quanto concerne le tariffe delle tasse di bollo sui documenti di trasporto per ferrovia.

Veramente, tutto ciò era, agli inizi, anche nelle intenzioni del Governo, il quale si è, però, lasciato successivamente persuadere da alcune circostanze a tutti note; che, cioè, le ferrovie, in questo momento, attraversano un periodo di crisi per il fatto che, nella gara tra la rotaia e la ruota gommata è quest'ultima che sta conquistando sempre più la via del progresso.

Vi è inoltre da tener presente che, mentre la linea automobilistica può sospendersi, riprendersi, cambiare direzione, seguire, insomma, il traffico in tutti i suoi aspetti particolari, la linea ferroviaria, quanto meno nella sua struttura attuale, non solo non può spostarsi, ma deve seguire alcuni percorsi tradizionali, perché così piacque nei tempi in cui le ferrovie non erano ancora nazionalizzate e quindi non erano sufficientemente moderne e perché le linee ferroviarie stesse debbono servire, necessariamente proprio quelle zone nelle quali il traffico non sarebbe economicamente servibile, dal momento che non darebbe in nessun caso la sufficiente ricompensa.

Lo Stato, in ogni caso, è obbligato a mantenere le sue linee. Molte volte è possibile vedere una fila di macchine che attende, ad un passaggio a livello, l'arrivo di un'automotrice nella quale, magari, vi sono solamente il guidatore ed il conduttore perché questa è la realtà delle linee secondarie ferroviarie.

In una situazione di questo genere, il Governo domanderebbe alla Commissione di non provvedere all'aumento suggerito dall'onorevole Bima, rimettendosi, in ogni modo, al parere della stessa.

Per quel che riguarda i biglietti sulle linee automobilistiche per i trasporti extra-urbani, provinciali ed interprovinciali, internazionali, va osservato che l'idea di introdurre una tariffa media del 4,50 per cento è stata suggerita da un desiderio di semplificazione, tenendo conto del fatto che le linee extra-urbane a tariffa media, non superano mai le 1.000 lire (si è, nella normalità, sulle 600/700 lire). Ora, la differenza tra 4 e 4,50, rappresenta su detta somma circa 3,50 lire, meno cioè di 5 lire, cifra alla quale per necessità si arriva, mancando in, realtà, monete divisionali al di sotto delle 5 lire.

Per quel che concerne le linee provinciali, che sono quelle che interessano maggiormente, la tariffa raramente supera le 1.000 lire. La differenza tra la proposta Bima del 4 per cento e quella del 4,50 per cento rappresenta la modesta somma, massima, di 5 lire.

Per il cittadino le 5 lire non rappresentano nulla ma globalmente queste 5 lire costituiscono quel raggranellamento che consente di formare una notevole somma. Del resto mi sembra che in russo si adoperi il termine *graniri* per esprimere un concetto del genere.

Il Relatore ha osservato tra l'altro che bisognerebbe ammettere la riscossione in modo

virtuale. Non mi dichiaro contrario al principio, tanto che secondo la nostra proposta è data facoltà al Ministro delle finanze di riscuotere in modo virtuale la tassazione per particolari tipi di trasporto. Ma occorre riconoscere che questo sistema non è sempre adottabile e che in casi particolari presenta notevoli inconvenienti.

Ad esempio, per certi piccoli trasporti è più comodo il sistema non del punzone ma delle marche, mentre per i trasporti più importanti potrà convenire l'abbonamento o il sistema della riscossione virtuale.

Per quello che riguarda poi la mia pretesa generosità nei confronti dei trasporti interni, effettivamente non si tratta di generosità. Abbiamo voluto soltanto accogliere un suggerimento che ci era stato fatto, confortati anche dalle norme che regolano la C.E.E. a questo riguardo. Il regolamento comunitario, infatti, dice che i trasporti effettuati all'interno della comunità sono esentati dalle disposizioni contenute nell'articolo 6 fino ad una percorrenza che non superi i 100 chilometri. Il regolamento comunitario non pone l'obbligo ma lascia liberi di decidere, entro questi limiti di percorrenza. Solo che noi abbiamo cercato di essere pratici e quindi, non trovandoci di fronte ad un obbligo, abbiamo pensato di concedere l'esonero.

Per quanto concerne l'imposizione della tassazione per numero di colli, l'osservazione fatta dall'onorevole Bima è indubbiamente importante; ma bisogna tener conto che specialmente nei trasporti di piccoli pesi quello che conta è soprattutto il volume e non soltanto il peso.

Per quanto riguarda i trasporti aerei noi siamo abituati in genere a pensare che il trasporto aereo sia un trasporto di lusso. Però occorre considerare che vi sono certe zone molto distanti territorialmente per le quali il biglietto non supera le 5 mila lire. E noi di questa situazione abbiamo tenuto il debito conto.

Tutto ciò considerato credo che su queste basi anche l'onorevole Bima dovrebbe continuare in quella moderata opposizione, onde spero che la Commissione voglia approvare il provvedimento con quelle modifiche che già abbiamo dichiarato di accettare.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

«La tariffa allegato A annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1173, ratificato, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1953, n. 143, è sostituita da quella annessa alla presente legge».

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1962

Gli onorevoli Trebbi, Raffaelli, Raucci, Rossi Paolo Mario, hanno presentato il seguente emendamento aggiuntivo:

« All'articolo 1 aggiungere le parole:

« Sono esonerati dalla tassa di bollo di cui all'articolo 10, lettere a), b), c) e d) della tabella allegata alla presente legge, i trasporti di materiale di risulta (terra, ghiaia, ghiaietto, ecc.), i rifiuti, l'acqua, esclusa quella minerale ».

Poiché tale emendamento va riferito all'articolo 10 delle tariffe, ritengo opportuno che esso sia presentato in tale sede.

TREBBI. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 di cui ho dato lettura in precedenza.

(È approvato).

Passiamo agli articoli 2 e 3 che, non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 2.

Il Ministro delle finanze ha facoltà di stabilire, con proprio decreto, nuovi termini, modalità e forme di pagamento delle tasse di bollo sui documenti di trasporto previste dalla tariffa allegata alla presente legge.

(È approvato).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame della tariffa delle tasse di bollo sui documenti per i trasporti terrestri, marittimi, fluviali, lacuali ed aerei.

Do lettura dell'articolo 1 della tariffa:

| RETI, LINEE E MEZZI<br>DI TRASPORTO   | Articoli<br>della tariffa | INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI             |  | TASSE DOVUTE |                                       | MODO DI PAGAMENTO |
|---|---------------------------|---|--|--------------|---------------------------------------|-------------------|
|   |                           | Oggetto del trasporto<br>e documenti relativi |  | Fisse        | Proporzionali<br>per<br>ogni 100 lire |                   |
| Linee ferroviarie a scartamento ordinario ed a cartamento ridotto, navi traghetto gestite dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e linee automobilistiche sostitutive. | 1                         | Persone                                       | a) Biglietti di corsa semplice a tariffa ordinaria o ridotta:<br><br>per ciascun viaggiatore (1) . . . . . | 2            | 3                                     | Virtuale          |
|   |                           |   | b) Biglietti di doppia corsa o di andata e ritorno:<br><br>per ciascun viaggiatore . . . . .               | 2            | 3                                     | id.               |
|   |                           |   | c) Per ogni biglietto di abbonamento settimanale o festivo . . . . .                                       | 2            | 3                                     | id.               |
|   |                           |   | d) Per ogni biglietto di abbonamento di altra specie a tariffa ridotta . . . . .                           | 2            | 3                                     | id.               |

(1) Sono esenti i biglietti per i trasporti d'importo non superiore a lire 20 e quelli rilasciati per trasporti sulle ferrovie metropolitane nel percorso urbano.

L'onorevole Bima propone di sostituire la tassa fissa prevista alle lettere a), b), c), d) ed e) dell'articolo 1, portandola da lire 2 a lire 5.

TREBBI. Il Gruppo comunista voterà contro l'emendamento Bima.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Per i motivi che ho già esposti, il Governo è contrario all'emendamento.

BIMA, *Relatore*. Desidero sottolineare che la mancata approvazione dell'aumento proposto con il mio emendamento costituirebbe

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1962

una discriminazione nel settore dei trasporti e la tassa acquisterebbe il significato di una tariffa di sostegno alle ferrovie contro gli autoservizi, ciò che io considero ingiusto. D'altra parte, bisogna tenere anche presente che, in base ad una recente statistica, nel 1961, mentre gli utenti delle ferrovie sono stati 380 milioni, gli utenti delle autolinee sono stati un miliardo e 109 milioni; e in questi ultimi sono naturalmente compresi anche coloro per i quali il trasporto con autolinea costituisce l'unico mezzo normale di trasporto! Ora, mentre l'utente dei servizi automobilistici paga il cento per cento del costo del servizio, l'utente delle ferrovie non paga che il 70 per cento, perché il Tesoro come è noto, integra il bilancio delle ferrovie e, quindi è noto, integra il bilancio delle ferrovie e quindi, parte del costo del servizio ferroviario viene a gravare sulla collettività.

Infine, c'è da considerare che le stesse statistiche ufficiali redatte dal Ministero dei trasporti dicono che oggi il settore delle auto-

linee, globalmente considerato, si trova in crisi, perché il coefficiente di esercizio delle autolinee è di 1,02, il che significa che i costi sono superiori ai ricavi.

PRESIDENTE Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione l'emendamento Bima, di cui ho dato dianzi lettura.

(Non è approvato).

L'onorevole Bima propone di aumentare da lire 3 a lire 3,50 le proporzionali per ogni cento lire, relative alle lettere a), b), c), d), ed e) dell'articolo 1 della tariffa. Pongo in votazione tale emendamento.

(Non è approvato).

Poiché non vi sono altri emendamenti, pongo in votazione l'articolo 1 della tariffa.

(È approvato).

Passiamo agli articoli 2 e 3 che, non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

| RETI, LINEE E MEZZI<br>DI TRASPORTO  | Articoli<br>della tariffa | INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI                     |   | TASSE DOVUTE |                                       | MODO DI PAGAMENTO |
|--|---------------------------|---|---|--------------|---------------------------------------|-------------------|
|  |                           | Oggetto del trasporto<br>e documenti relativi         |   | Fisse        | Proporzionali<br>per<br>ogni 100 lire |                   |
| Linee ferroviarie a scartamento ordinario ed a scartamento ridotto, navi traghetti gestite dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e linee automobilistiche sostitutive. | 2                         | Bagagli animali e velocipedi                          | e) Per ogni biglietto di abbonamento a tariffa ordinaria . .  | 2            | 3                                     | Virtuale          |
|  | 3                         | Merci   | Per ogni scontrino di spedizione o contro-marca o riscontro . | 3            | 3                                     | id.               |
|  |                           |   | Lettere di vettura o altro documento di trasporto:            |              |                                       |                   |
|  |                           |   | a grande velocità:  |              |                                       |                   |
|  |                           |   | a) a collettame (1)   | 3            | 3                                     | id.               |
|  |                           |   | b) a carro completo o considerato come tale . . . . .         | 100          | 3                                     | id.               |
|  |                           | a piccola velocità:                                   |   |              |                                       |                   |
|  |                           | a) a collettame (2)                                   | 3   | 1            | id.                                   |                   |
|  |                           | b) a carro completo o considerato come tale . . . . . | 100   | 1            | id.                                   |                   |

(Sono approvati).

Passiamo ai richiami di cui agli articoli 2 e 3 testè approvati. Ne do lettura:

(1) Compresi i pacchi ferroviari, per ogni pacco, e il bestiame a capo. La tassa non è applicabile alla spedizione dei giornali.

(2) Compresi i pacchi ferroviari, per ogni pacco, e il bestiame a capo.

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1962

L'onorevole Bima propone di sostituire, nella nota all'articolo 2, le parole: « La tassa non è applicabile alla spedizione dei giornali » con le altre: « La tassa per la spedizione dei giornali è ridotta a un terzo ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Governo non è favorevole all'emendamento perché già oggi i giornali vengono spediti quasi tutti per via aerea, e un aggravio del genere annullerebbe i trasporti per fer-

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura.

rovio. Oggi vengono spediti per ferrovia soltanto i settimanali.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione l'emendamento Bima.

(Non è approvato).

Pongo in votazione i richiami di cui agli articoli 2 e 3 nel testo originale.

(Sono approvati).

| RETI, LINEE E MEZZI<br>DI TRASPORTO   | Articoli<br>della tariffa | INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI             |  | TASSE DOVUTE |                                       | MODO DI PAGAMENTO   |
|---|---------------------------|---|--|--------------|---------------------------------------|---------------------|
|   |                           | Oggetto del trasporto<br>e documenti relativi |  | Fisse        | Proporzionali<br>per<br>ogni 100 lire |                     |
| Linee esercitate dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (Servizio internazionale). | 4                         | Merci   | Lettera di vettura od altro documento di spedizione o di trasporto a grande ed a piccola velocità: |              |                                       | Virtuale<br><br>id. |
|   |                           |   | a) a collette. . . . .   | 3            | —                                     |                     |
|   |                           |   | b) a carro completo o considerato come tale. . . . .   | 100          | —                                     |                     |

L'onorevole Bima propone a detto articolo, tale emendamento: « alla lettera a) portare la tassa fissa da lire 3 a lire 5; e quella proporzionale alla lettera b) da lire 100 a lire 200 ».

Pongo in votazione tale emendamento.  
(Non è approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4.  
(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 5. Ne do lettura.

| RETI, LINEE E MEZZI<br>DI TRASPORTO           | Articoli<br>della tariffa | INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI             |  | TASSE DOVUTE |                                       | MODO DI PAGAMENTO   |
|---|---------------------------|---|--|--------------|---------------------------------------|---------------------|
|   |                           | Oggetto del trasporto<br>e documenti relativi |  | Fisse        | Proporzionali<br>per<br>ogni 100 lire |                     |
| Biglietti delle vetture letto sulle ferrovie. | 5                         | Persone                                       | Biglietti per occupazione di posti nelle vetture letto sulle ferrovie: |              |                                       | Virtuale<br><br>id. |
|   |                           |   | nei treni accelerati, diretti e direttissimi, per ogni posto . . . . . | 80           | —                                     |                     |
|   |                           |   | nei treni celeri (di lusso) per ogni posto . . . . .                   | 100          | —                                     |                     |

Nota. — La tassa è dovuta indipendentemente dalle vigenti tasse erariali sui prezzi di trasporto.

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1962

L'onorevole Bima ha proposto al riguardo di sostituire la dizione « Biglietti delle vetture letto sulle ferrovie » con l'altra « Vetture letto sulle ferrovie » e di portare le tasse da lire 80 a lire 150 e da lire 150 a lire 200 ».

Pongo in votazione il primo emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo emendamento sulle modifiche delle tasse.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo nel suo insieme, così come modificato dall'emendamento Bima.

| RETI, LINEE E MEZZI<br>DI TRASPORTO | Articoli<br>della tariffa | INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI             |  | TASSE DOVUTE |                                       | MODO DI PAGAMENTO |
|-------------------------------------|---------------------------|---|--|--------------|---------------------------------------|-------------------|
|                                     |                           | Oggetto del trasporto<br>e documenti relativi |  | Fisse        | Proporzionali<br>per<br>ogni 100 lire |                   |
| Vetture letto sulle ferrovie.       | 5                         | Persone                                       | Biglietti per occupazione di posti nelle vetture letto sulle ferrovie: |              |                                       |                   |
|                                     |                           |   | nei treni accelerati, diretti e direttissimi, per ogni posto . . . . . | 150          | —                                     | Virtuale          |
|                                     |                           |   | nei treni celeri (di lusso) per ogni posto . . . . .                   | 200          | —                                     | id.               |

Nota. — La tassa è dovuta indipendentemente dalle vigenti tasse erariali sui prezzi dei trasporti.

(È approvato).



## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1962

Passiamo all'esame dell'articolo 6. Ne do lettura:

| RETI, LINEE E MEZZI<br>DI TRASPORTO  | Articoli<br>della tariffa | INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI              |  | TASSE DOVUTE                                      |                                       | MODO DI PAGAMENTO |          |
|--|---------------------------|--|--|---|---------------------------------------|-------------------|----------|
|  |                           | Oggetto del trasporto<br>e documenti relativi  |  | Fisse   | Proporzionali<br>per<br>ogni 100 lire |                   |          |
| Linee automobilistiche sovvenzionate o meno dallo Stato, concesse in via definitiva. | 6                         | Persone, bagagli, animali, velocipedi e merci. | Biglietti per il trasporto non gratuito dei viaggiatori e riscontri per il trasporto e la consegna delle cose e degli animali (1), relativi a: |   |                                       |                   |          |
|  |                           |  |  | a) linee extraurbane e provinciali . . . . .      | —                                     | 4                 | Virtuale |
|  |                           |  |  | b) linee extraurbane e interprovinciali . . . . . | —                                     | 4,50              | id.      |
|  |                           |  |  | c) linee internazionali (2) . . . . .             | —                                     | 5                 | id.      |
|  |                           | d) linee di gran turismo. . . . .              | —  | 6   | id.                                   |                   |          |

*Nota.* — La tassa proporzionale è dovuta anche sull'importo degli abbonamenti.  
Per gli abbonamenti rilasciati ad operai, studenti ed impiegati la tassa è ridotta all'1 per cento.  
Per la tassa fissa di bollo sulle tessere e i biglietti di abbonamento veggasi l'articolo 9 della presente tariffa.

(1) Le lettere di vettura sono soggette alle tasse di cui all'articolo 10 della presente tariffa.

(2) Per esigenze dei traffici o quando sussista reciprocità di trattamento tributario possono essere concesse esenzioni e riduzioni dal pagamento della tassa con decreto del Ministro per le finanze.

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1962

L'onorevole Mello Grand propone la seguente formulazione dell'articolo 6:

| RETI, LINEE E MEZZI<br>DI TRASPORTO  | Articoli<br>della tariffa | INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI             |  | TASSE DOVUTE  |                                       | MODO DI PAGAMENTO   |
|--|---------------------------|---|--|---|---------------------------------------|---------------------|
|  |                           | Oggetto del trasporto<br>e documenti relativi |  | Fisse   | Proporzionali<br>per<br>ogni 100 lire |                     |
| Linee automobilistiche sovvenzionate o meno dallo Stato, concesse in via definitiva. | 6                         | Persone bagagli, animali, velocipedi e merci. | Biglietti per il trasporto non gratuito dei viaggiatori e riscontri per il trasporto e la consegna delle cose e degli animali, relativi a: |   |                                       | Virtuale<br><br>id. |
|  |                           |   |  | a) linee extraurbane, provinciali, interprovinciali ed internazionali (1) . | —                                     |                     |
|  |                           |   | b) linee di gran turismo . . . . .   | —   | 6                                     |                     |

*Nota.* — La tassa proporzionale è dovuta anche sull'importo degli abbonamenti. Per gli abbonamenti rilasciati ad operai, studenti ed impiegati la tassa è ridotta all'1 per cento. Per la tassa fissa di bollo sulle tessere ed i biglietti di abbonamento veggasi l'articolo 9 della presente tariffa.

(1) Per esigenze dei traffici o quando sussista reciprocità di trattamento tributario possono essere concesse esenzioni e riduzioni dal pagamento della tassa con decreto del Ministro per le Finanze.

L'onorevole Bima ha altresì presentato il seguente emendamento: « al punto a) portare la cifra da 4,50 a 4; al punto b), portare la cifra da 6 a 4,50 ». L'onorevole Bima propone inoltre di sostituire la parola « riscontri » con l'altra « documenti ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Governo è contrario all'emendamento relativo alle tariffe. La tariffa del 4,50 per le linee extra urbane e provinciali, che sono la maggioranza, rappresenta un minimo rispetto al biglietto. D'altronde, se si tiene conto che per studenti, impiegati, operai, esiste una riduzione della tassa che porta quest'ultima all'1 per cento, si capisce come non valga neppure la pena di mettere in discussione la cosa.

BIMA, *Relatore*. Io insisto nel mio emendamento in quanto la tassa del 4,50 per cento unificata rappresenta un inasprimento in confronto alla precedente misura. Il testo approvato dal Senato reca una tassa del 4 per le linee extra urbane e provinciali e del 4,50 per le linee interprovinciali ed internazionali.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. È stato ritenuto opportuno operare la unifica-

zione della tassa dal momento che il passaggio dalla linea provinciale alla extra provinciale non era logico. Vi sono alcuni capoluoghi proprio sul confine, così che può frequentemente accadere che un percorso provinciale sia più lungo di uno extra provinciale. La unificazione, poi, non poteva essere fatta che sulla base della tassa del 4,50 per cento, tenendo conto che tale aliquota rappresenta una cifra sempre molto limitata e che per operai, studenti, ecc. esiste la riduzione alla quale ho accennato prima.

Quanto alla tassa del 6 per cento per le linee di gran turismo, occorre tener presente che queste ultime servono persone che desiderano viaggiare con ogni comodità e che quindi sono disposte a ben pagare il servizio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta dell'onorevole Bima di sostituire la parola « riscontri » con l'altra « documenti ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Bima a modificazione della tassa prevista nelle lettere a) e b).

(Non è approvato).

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1962

L'intero articolo 6 nel testo proposto dall'onorevole Mello Grand — accolto dal ministro Trabucchi — con la modificazione suggerita

dall'onorevole Bima ed accolta dalla Commissione a proposito della parola « riscontri », rimane, dunque, così formulato.

| RETI, LINEE E MEZZI<br>DI TRASPORTO  | Articoli<br>della tariffa | INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI              |   | TASSE DOVUTE |                                       | MODO DI PAGAMENTO |
|--|---------------------------|--|---|--------------|---------------------------------------|-------------------|
|  |                           | Oggetto del trasporto<br>e documenti relativi  |   | Fisse        | Proporzionali<br>per<br>ogni 100 lire |                   |
| Linee automobilistiche sovvenzionate o meno dallo Stato, concesse in via definitiva. | 6                         | Persone, bagagli, animali, velocipedi e merci. | Biglietti per il trasporto non gratuito dei viaggiatori e documenti per il trasporto e la consegna delle cose e degli animali relativi a:<br><br>a) linee extraurbane, provinciali, interprovinciali ed internazionali (1) .<br><br>b) linee di gran turismo. . . . . | —            | 4,50                                  | Virtuale          |
|  |                           |  |   | —            | 6                                     | id.               |

*Nota.* — La tassa proporzionale è dovuta anche sull'importo degli abbonamenti.  
Per gli abbonamenti rilasciati ad operai, studenti ed impiegati la tassa è ridotta all'1 per cento.  
Per la tassa fissa di bollo sulle tessere e i biglietti di abbonamento veggasi l'articolo 9 della presente tariffa.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1962

Passiamo all'esame dell'articolo 7:

| RETI, LINEE E MEZZI<br>DI TRASPORTO                    | Articoli<br>della tariffa | INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI                   |   | TASSE DOVUTE                                      |                                       | MODO DI PAGAMENTO   |      |
|--|---------------------------|---|---|---|---------------------------------------|---|------|
|  |                           | Oggetto del trasporto<br>e documenti relativi       |   | Fisse   | Proporzionali<br>per<br>ogni 100 lire |   |      |
| Linee automobilistiche autorizzate in via provvisoria. | 7                         | Persone, animali, velocipedi bagagli e merci.       | Biglietti per il trasporto non gratuito dei viaggiatori e riscontri per il trasporto e la consegna delle cose e degli animali (1) relativi a: |   |                                       | Marche o bollo a punzone o in modo virtuale (3). Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste debbono essere applicate ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro. |      |
|  |                           |   |   | a) linee extraurbane e provinciali . . . . .      | —                                     |   | 4    |
|  |                           |   |   | b) linee extraurbane e interprovinciali . . . . . | —                                     |   | 4,50 |
|  |                           |   |   | c) linee internazionali (2) . . . . .             | —                                     |   | 5    |
|  |                           |   |   | d) linee di gran turismo . . . . .                | —                                     |   | 6    |
|  |                           | e) gite turistiche effettuate con autobus . . . . . | —   | 6   |                                       |   |      |

*Nota.* — La tassa di bollo di cui contro è stabilita per ciascun biglietto in ragione di ogni cento lire; per l'applicazione di essa le frazioni di prezzo inferiori a lire cento vanno arrotondate per ciascun biglietto a cento lire intere.

La tassa proporzionale è dovuta anche sull'importo degli abbonamenti. Per gli abbonamenti rilasciati ad operai, studenti ed impiegati, la tassa è ridotta a lire 1 per ogni cento lire o frazione di esse. Per la tassa fissa di bollo sulle tessere ed i biglietti di abbonamento veggasi l'articolo 9 della presente tariffa.

(1) Le lettere di vettura sono soggette alle tasse di cui all'articolo 10 della presente tariffa.

(2) Per esigenze dei traffici o quando sussista reciprocità di trattamento tributario possono essere concesse esenzioni e riduzioni sul pagamento della tassa con decreto del Ministro per le finanze.

(3) Il pagamento della tassa in modo virtuale deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro per le finanze.

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1962

L'onorevole Mello Grand propone la seguente formulazione dell'articolo 7:

| RETI, LINEE E MEZZI<br>DI TRASPORTO                    | Articoli<br>della tariffa | INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI             |   | TASSE DOVUTE  |                                       | MODO DI PAGAMENTO   |      |
|--|---------------------------|---|---|---|---------------------------------------|---|------|
|  |                           | Oggetto del trasporto<br>e documenti relativi |   | Fisse   | Proporzionali<br>per<br>ogni 100 lire |   |      |
| Linee automobilistiche autorizzate in via provvisoria. | 7                         | Persone, animali, velocipedi bagagli e merci. | Biglietti per il trasporto non gratuito dei viaggiatori e riscontri per il trasporto e la consegna delle cose e degli animali relativi a: |   |                                       | Marche o bollo a punzone o in modo virtuale (1). Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste debbono essere applicate ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro. |      |
|  |                           |   |   | a) Linee extraurbane, provinciali, interprovinciali ed internazionali . . . | —                                     |   | 4,50 |
|  |                           |   |   | b) linee di gran turismo . . . . .  | —                                     |   | 6    |
|  |                           |   | c) gite turistiche effettuate con autobus . . . . .   | —   | 6                                     |   |      |

*Nota.* — La tassa di bollo di cui contro è stabilita per ciascun biglietto in ragione di ogni cento lire; per l'applicazione di essa le frazioni di prezzo inferiori a lire cento vanno arrotondate per ciascun biglietto a cento lire intere.

La tassa proporzionale è dovuta anche sull'importo degli abbonamenti. Per gli abbonamenti rilasciati ad operai, studenti ed impiegati, la tassa è ridotta a lire una per ogni cento lire o frazione di esse. Per la tassa fissa di bollo sulle tessere ed i biglietti di abbonamento vedasi l'articolo 9 della presente tariffa.

(1) Il pagamento della tassa in modo virtuale deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro per le finanze.

L'onorevole Bima propone il seguente emendamento all'emendamento Mello Grand: « Alla lettera a) portare la tassa da lire 4,50 a lire 4; alle lettere b) e c) modificare la tassa portandola da lire 6 a lire 4,50.

Pongo in votazione l'emendamento Bima di cui ho dato testé lettura, che riguarda la lettera a).

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Bima riguardante le lettere b e c).

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Relatore Bima sostitutivo della parola « riscontri », con la parola « biglietti ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dal deputato Mello Grand.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7 nel testo emendato che risulta così formulato.

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1962

| RETI, LINEE E MEZZI<br>DI TRASPORTO                    | Articoli<br>della tariffa | INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI              |   | TASSE DOVUTE  |                                       | MODO DI PAGAMENTO   |      |
|--|---------------------------|--|---|---|---------------------------------------|---|------|
|  |                           | Oggetto del trasporto<br>e documenti relativi  |   | Fisse   | Proporzionali<br>per<br>ogni 100 lire |   |      |
| Linee automobilistiche autorizzate in via provvisoria. | 7                         | Persone, animali, velocipedi, bagagli e merci. | Biglietti per il trasporto non gratuito dei viaggiatori e documenti per il trasporto e la consegna delle cose e degli animali relativi a: |   |                                       | Marche o bollo a punzone o in modo virtuale (1). Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste debbono essere applicate ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro. |      |
|  |                           |  |   | a) linee extraurbane, provinciali, interprovinciali ed internazionali . . . . . | —                                     |   | 4,50 |
|  |                           |  |   | b) linee di gran turismo. . . . .   | —                                     |   | 6    |
|  |                           |  | c) gite turistiche effettuate con autobus . . . . .   | —   | 6                                     |   |      |

*Nota.* — La tassa di bollo di cui contro è stabilita per ciascun biglietto in ragione di ogni cento lire per l'applicazione di essa le frazioni di prezzo inferiori a lire cento vanno arrotondate per ciascun biglietto a cento lire intere.

La tassa proporzionale è dovuta anche sull'importo degli abbonamenti. Per gli abbonamenti rilasciati ad operai, studenti ed impiegati, la tassa è ridotta a lire 1 per ogni cento lire di frazione di esse. Per la tassa fissa di bollo sulle tessere ed i biglietti di abbonamento veggasi l'articolo 9 della presente tariffa.

(1) Il pagamento della tassa in modo virtuale deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro per le finanze.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 8:

| RETI, LINEE E MEZZI<br>DI TRASPORTO  | Articoli<br>della tariffa | INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI              |   | TASSE DOVUTE |                                       | MODO DI PAGAMENTO   |
|--|---------------------------|--|---|--------------|---------------------------------------|---|
|  |                           | Oggetto del trasporto<br>e documenti relativi  |   | Fisse        | Proporzionali<br>per<br>ogni 100 lire |   |
| Autotrasporti extraurbani effettuati con autoveicoli per trasporto di persone, compresi i servizi di noleggio. | 8                         | Persone, bagagli, animali, velocipedi e merci. | Biglietti per il trasporto non gratuito dei viaggiatori e riscontri per il trasporto e consegna delle cose ed animali (1) . . . . . | —            | 4                                     | Marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere applicate ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro. |

(1) Le lettere di vettura sono soggette alle tasse di cui all'articolo 10 della presente tariffa.

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1962

L'onorevole Mello Grand propone la seguente formulazione dell'articolo 8 accettata dal Ministro Trabucchi:

| RETI, LINEE E MEZZI<br>DI TRASPORTO  | Articoli<br>della tariffa | INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI              |  | TASSE DOVUTE |                                       | MODO DI PAGAMENTO   |
|--|---------------------------|--|--|--------------|---------------------------------------|---|
|  |                           | Oggetto del trasporto<br>e documenti relativi  |  | Fisse        | Proporzionali<br>per<br>ogni 100 lire |   |
| Autotrasporti extraurbani effettuati con autoveicoli per trasporto di persone, compresi i servizi di noleggio. | 8                         | Persone, bagagli, animali, velocipedi e merci. | Biglietti per il trasporto non gratuito dei viaggiatori e riscontri per il trasporto e consegna delle cose e animali | —            | 4,50                                  | Marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere applicate ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro. |
|  |                           |  | Biglietti per i servizi di noleggio per gite turistiche . . .  | —            | 6                                     |   |

Il Relatore Bima propone di sostituire la parola « riscontri » con l'altra « documenti ».

Il relatore Bima propone inoltre il seguente emendamento all'emendamento Mello Grand: « Ridurre la tassa proporzionale come segue: da lire 4,50 a lire 4 e da lire 6 a lire 4,50 ».

Pongo in votazione il primo emendamento sostitutivo presentato dal relatore Bima.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento del relatore Bima relativo alla riduzione delle tariffe.

(Non è approvato).

BIMA, Relatore. Sul modo di pagamento, dopo le parole « Marche o bollo a punzone » porrei di aggiungere le parole: « o in modo

virtuale » facendo seguire queste parole dalla nota, a piè di pagina: « Il pagamento della tassa in modo virtuale deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro per le finanze ».

La proposta di emendamento da me avanzata per questo articolo vale anche come proposta di emendamento nei successivi articoli dove è previsto il solo modo di pagamento con marche o con bollo a punzone.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di emendamento di cui ha dato testé notizia l'onorevole Bima.

(È approvata).

Pongo quindi in votazione l'articolo 8 nel testo sostitutivo presentato dall'onorevole Mello Grand e con le modifiche testé introdotte

(È approvato).

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1962

L'articolo 8 rimane pertanto così formulato:

| RETI, LINEE E MEZZI<br>DI TRASPORTO  | Articoli<br>della tariffa | INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI              |   | TASSE DOVUTE |                                       | MODO DI PAGAMENTO   |
|--|---------------------------|--|---|--------------|---------------------------------------|---|
|  |                           | Oggetto del trasporto<br>e documenti relativi  |   | Fisse        | Proporzionali<br>per<br>ogni 100 lire |   |
| Autotrasporti extraurbani effettuati con autoveicoli per trasporto di persone, compresi i servizi di noleggio. | 8                         | Persone, bagagli, animali, velocipedi e merci. | Biglietti per il trasporto non gratuito dei viaggiatori e documenti per il trasporto e consegna delle cose e animali. | —            | 4,50                                  | Marche o bollo a punzone o in modo virtuale (1). Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste debbono essere applicate ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro. |
|  |                           |  | Biglietti per i servizi di noleggio per gite turistiche . . .   | —            | 6                                     |   |

(1) Il pagamento della tassa in modo virtuale deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro per le finanze.

Lo pongo in votazione.

(E approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 9.

| RETI, LINEE E MEZZI<br>DI TRASPORTO  | Articoli<br>della tariffa | INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI             |   | TASSE DOVUTE |                                       | MODO DI PAGAMENTO  |
|--|---------------------------|---|---|--------------|---------------------------------------|--|
|  |                           | Oggetto del trasporto<br>e documenti relativi |   | Fisse        | Proporzionali<br>per<br>ogni 100 lire |  |
| Trasporti sulle ferrovie esercitate dalla industria privata, sulle linee tramviarie extraurbane, sulle linee di navigazione interna extraurbane e linee automobilistiche sovvenzionate o no dallo Stato concesse in via definitiva o autorizzate provvisoriamente ed autotrasporti extraurbani con autovetture o con autocarri attrezzati e collaudati del trasporto di persone. | 9                         | Persone.                                      | Tessere o biglietti di abbonamento:                     | 200          | —                                     | Marche o bollo a punzone. Qualora la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere applicate ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro. |
|  |                           |   | se l'abbonamento è consentito a prezzi normali. . . . . |              |                                       |  |
|  |                           |   | se l'abbonamento è concesso a prezzi ridotti. . . . .   | 100          | —                                     |  |
|  |                           |   | Tessere gratuite, escluse quelle di servizio:           | 400          | —                                     |  |
| valide per un periodo di tempo non superiore a tre mesi.   |                           |   |   |              |                                       |  |
| valide per un periodo di tempo superiore a tre mesi fino ad un anno . . .  | 1000                      | —   |   |              |                                       |  |

Nota. — È dovuta una sola tassa per ogni anno quando la tessera o il biglietto pur riguardando un abbonamento rinnovabile mensilmente, bimestralmente, trimestralmente o semestralmente, non debba essere rinnovato nell'anno decorrente dalla data in cui l'abbonamento stesso è stato iniziato.



## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1962

I deputati Trebbi, Raffaelli, Raucci e Rossi Paolo Mario, propongono di sostituire le tasse fisse, previste nella misura di lire 200, 100, 400 e 1000 con altre tasse, rispettivamente, di lire 60, 30, 100 e 200. In subordine gli stessi deputati propongono di sostituire la misura delle tasse previste all'articolo 9 rispettivamente nella seguente misura: lire 90, 45, 150, 300. Ancora in subordine, gli stessi deputati propongono di sostituire le tasse di cui sopra, con le altre di lire 150, 75, 250 e 500.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Governo presenta un emendamento sostitutivo degli emendamenti Trebbi ed altri che riduce la misura della tassa da lire 100 a lire 75.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Trebbi se ritira gli emendamenti da lui presentati.

TREBBI Li ritiro.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. L'emendamento sostitutivo dell'emendamento Trebbi è il seguente: « Ridurre la tassa di lire 100 a lire 75 ». Restano invariate le altre tasse.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento di cui ha dato testé notizia l'onorevole Ministro, inteso a sostituire la misura della tassa di lire 100 con quella di lire 75.

(È approvato).

TREBBI. Propongo un emendamento aggiuntivo: « alla voce « tessere gratuite, escluse quelle di servizio » aggiungere le parole: « e quelle dei mutilati di guerra e dei grandi invalidi ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Era mia intenzione proporre l'approvazione di una nota (1) così concepita: « Sono esenti dal

pagamento della tassa le tessere rilasciate per obbligo di legge ai mutilati di guerra e ai grandi invalidi ».

RAFFAELLI. Toglierei le parole « obbligo di legge ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Se si togliessero quelle parole bisognerebbe dire: « mutilati di guerra superiori ad una categoria ».

PRESIDENTE. Il richiamo di cui alla nota proposta dovrebbe essere posto accanto alla tassa di lire 400 e di lire 1.000.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Propongo di porre a piè di pagina la seguente nota che prende il n. (1): « Sono esenti dal pagamento delle tasse le tessere rilasciate gratuitamente per obbligo di legge ai mutilati ed invalidi di guerra e del lavoro ed equiparati ». Ciò perché non so se vi siano vedove od altre categorie che fruiscono di tale beneficio.

PRESIDENTE. Comunico inoltre che il Relatore Bima all'articolo 9, per quanto concerne il modo di pagamento, di aggiungere alle parole « marche o bollo a punzone » le altre « o in modo virtuale » con la seguente nota: (1). « Il pagamento della tassa in modo virtuale deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro per le finanze ».

Non essendovi osservazioni, pongo, pertanto, in votazione l'articolo 9 con l'emendamento accettato dal Ministro Trabucchi alla tassa fissa che da lire 100 viene portata a lire 75 e con l'inserimento della nota proposta dal deputato Trebbi e modificata dal Ministro Trabucchi.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Relatore Bima in relazione al modo di pagamento.

(È approvato).

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1962

Pongo in votazione l'articolo 9 con le modifiche testé introdotte.

| RETI, LINEE E MEZZI<br>DI TRASPORTO  | Articoli<br>della tariffa | INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI             |  | TASSE DOVUTE |                                       | MODO DI PAGAMENTO   |
|--|---------------------------|---|--|--------------|---------------------------------------|---|
|  |                           | Oggetto del trasporto<br>e documenti relativi |  | Fisse        | Proporzionali<br>per<br>ogni 100 lire |   |
| Trasporti sulle ferrovie esercitate dalla industria privata, sulle linee tramviarie extraurbane, sulle linee di navigazione interna extraurbane e linee automobilistiche sovvenzionate o no dallo Stato concesse in via definitiva o autorizzate provvisoriamente ed autotrasporti extraurbani con autovetture o con autocarri attrezzati e collaudati per trasporto di persone. | 9                         | Persone.                                      | Tessere o biglietti di abbonamento:                      |              |                                       | Marche o bollo a punzone o in modo virtuale (1). Qualora la tassa venga pagata mediante marche, queste devono essere applicate ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro. |
|  |                           |   | se l'abbonamento è consentito a prezzi normali . . . . . | 200          | —                                     |   |
|  |                           |   | se l'abbonamento è concesso a prezzi ridotti . . . . .   | 75           | —                                     |   |
|  |                           |   | Tessere gratuite, escluse quelle di servizio:            |              |                                       |   |
| valide per un periodo di tempo non superiore a tre mesi (2) . . . . .  | 400                       | —   |  |              |                                       |   |
| valide per un periodo di tempo superiore a tre mesi fino ad un anno (2).   | 1000                      | —   |  |              |                                       |   |

*Nota.* — È dovuta una sola tassa per ogni anno quando la tessera o il biglietto pur riguardando un abbonamento rinnovabile mensilmente, bimestralmente, trimestralmente o semestralmente, non debba essere rinnovato nell'anno decorrente dalla data in cui l'abbonamento stesso è stato iniziato.

(1) Il pagamento delle tasse in modo virtuale deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro per le finanze.

(2) Sono esenti dal pagamento della tassa le tessere rilasciate gratuitamente, per obbligo di legge, ai mutilati ed invalidi di guerra e del lavoro ed equiparati.

(È approvato).

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1962

Passiamo all'esame dell'articolo 10:

| RETI, LINEE E MEZZI<br>DI TRASPORTO                               | Articoli<br>della tariffa | INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI             |  | TASSE DOVUTE |                                       | MODO DI PAGAMENTO   |
|---|---------------------------|---|--|--------------|---------------------------------------|---|
|   |                           | Oggetto del trasporto<br>e documenti relativi |  | Fisse        | Proporzionali<br>per<br>ogni 100 lire |   |
| Trasporti terrestri (articolo 1683 e seguenti del Codice civile). | 10                        | Merci (1).                                    | Lettere di vettura o altri documenti equipollenti redatti nello Stato:   |              |                                       | Marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste oltreché dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate dalle parti con la scritturazione od impressione della data. |
|   |                           |   | per ogni esemplare e, se l'esemplare è composto di più fogli, per ogni foglio:   |              |                                       |   |
|   |                           |   | a) per il trasporto di merci del peso non superiore a 20 Kg. qualunque sia il numero dei colli .   | 50           | —                                     |   |
|   |                           |   | b) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 20 a 60 Kg. . . . .   | 50           | —                                     |   |
|   |                           |   | c) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 60 a 120 Kg. . . . .  | 100          | —                                     |   |
|   |                           |   | d) per il trasporto di più colli del peso complessivo da oltre 20 a 120 Kg. e per spedizioni di peso superiore a 120 Kg. qualunque sia il numero dei colli . | 200          | —                                     |   |

*Nota.* — Per ogni lettera di vettura o altro documento cumulativi la tassa di bollo dovrà corrispondersi tante volte quanti sono i destinatari o commissionari, oppure quante sono le serie delle marche o cifre numeriche con le quali le merci risultano contrassegnate nei documenti di spedizione o le diverse località alle quali le merci sono frazionalmente dirette, nel caso che le lettere di vettura e gli altri documenti creati nello Stato per trasporti con mezzi diversi dalle ferrovie o dalle tramvie e le lettere di vettura ed i documenti per trasporti ferroviari provenienti dall'estero, contengano la descrizione di merci spedite a più destinatari o commissionari, oppure pur apparendo unico il destinatario di professione spedizioniere o rappresentante, le merci spedite siano contrassegnate nei detti documenti per gruppi di colli con marche o cifre numeriche a serie, anche progressive in corrispondenza ai colli o con l'indicazione di diverse località alle quali le merci sono frazionatamente dirette oppure si tratti di spedizioni effettuate mediante colli o vagoni in aggruppamento.

Nel caso di trasporti di merci alla cui esecuzione concorra l'opera di più vettori, l'obbligo della emissione del documento e del pagamento della relativa tassa, compete ad ogni singolo vettore salvo che il documento di trasporto contenga l'indicazione dell'intero percorso e il primo vettore assuma la responsabilità del trasporto per l'intero percorso.

(1) Ogni trasporto di merci effettuate per conto di terzi deve risultare da apposito documento da emettersi ed assoggettarsi alla tassa stabilita dalla presente tariffa a cura del vettore. La tassa deve corrispondersi sul documento destinato a restare in possesso del vettore nonché su quello che accompagna la merce. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai trasporti di cose sulle linee esercitate dalle ferrovie dello Stato, sulle ferrovie esercitate dalle industrie private e sulle tramvie a trazione meccanica, nonché ai trasporti effettuati con mezzi a trazione animale e con carretti a mano e ai trasporti di bagagli e cose, accompagnati o no, eseguiti a mezzo di autoservizi di linea.

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1962

L'onorevole Mello Grand propone la seguente formulazione dell'articolo 10:

| RETI, LINEE E MEZZI<br>DI TRASPORTO                               | Articoli<br>della tariffa | INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI             |   | TASSE DOVUTE |                                       | MODO DI PAGAMENTO   |
|---|---------------------------|---|---|--------------|---------------------------------------|---|
|   |                           | Oggetto del trasporto<br>e documenti relativi |   | Fisse        | Proporzionali<br>per<br>ogni 100 lire |   |
| Trasporti terrestri (articolo 1683 e seguenti del Codice civile). | 10                        | Merci.  | Documenti di trasporto redatti nello Stato:   |              |                                       | Marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste oltreché dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate dalle parti con la scritturazione od impressione della data.<br><br>È data facoltà al Ministro per le finanze di stabilire con proprio decreto che, per particolari categorie di trasporto, le tasse vengano riscosse in abbonamento o con altre modalità. |
|   |                           |   | per ogni esemplare e, se l'esemplare è composto di più fogli, per ogni foglio:  |              |                                       |   |
|   |                           |   | a) per il trasporto di merci del peso non superiore a 20 Kg. qualunque sia il numero dei colli .  | 5            | —                                     |   |
|   |                           |   | b) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 20 a 60 Kg . . . . .   | 50           | —                                     |   |
|   |                           |   | c) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 60 a 120 Kg . . . . .  | 100          | —                                     |   |
|   |                           |   | d) per il trasporto di più colli del peso complessivo da oltre 20 a 120 Kg. e per spedizioni di peso superiore a 120 Kg. qualunque sia il numero dei colli. . | 200          | —                                     |   |

*Nota.* — Ogni trasporto di merci effettuato per conto terzi deve risultare da apposito documento, che può assumere la forma di lettera di vettura, foglio di via, bolletta di consegna, ecc., recante l'indicazione degli elementi occorrenti per la liquidazione della tassa.

Qualora venga emesso un solo documento per trasporto di merci spedite a più destinatari o allo stesso destinatario in località diverse, la tassa deve corrisponderci tante volte quanti sono i destinatari o le località di destinazione. Parimenti la tassa deve corrisponderci tante volte quanti sono i definitivi destinatari delle merci, o, in caso di merci spedite allo stesso destinatario in località diverse, quante sono tali località, nel caso in cui il documento di trasporto sia indirizzato ad uno spedizioniere.

Qualora per lo stesso trasporto vengano emessi più documenti o più esemplari dello stesso documento uno solo di essi, quello destinato a restare nelle mani del vettore, deve essere assoggettato a tassa.

L'obbligo della corresponsione della tassa sul documento di trasporto grava esclusivamente sul vettore.

Il vettore ha il diritto di rivalsa per la tassa corrisposta verso il debitore del corrispettivo del trasporto.

Sono esenti da tassa:

- a) i trasporti effettuati nell'ambito del comune;
- b) i trasporti di acqua, esclusa la minerale, latte e materiali di demolizione e rifiuti.

Comunico che da parte dei deputati Trebbi, Raffaelli, Raucci, Rossi Paolo Mario è stato presentato il seguente emendamento:

«sopprimere tutto il richiamo di cui al n. 1 per la voce merci»; in subordine da parte degli stessi deputati è stato presentato un

emendamento volto a sopprimere al richiamo n. 1, di cui alla voce merci, le parole « non-ché su quello che accompagna la merce ». I deputati Trebbi, Raffaelli, Raucci, Rossi Paolo Mario hanno presentato un emendamento rivolto a sopprimere le parole « lettere di vettura o altri documenti equipollenti redatti nello Stato: per ogni esemplare e, se l'esemplare è composto di più fogli, per ogni foglio ». In subordine gli stessi deputati hanno presentato un emendamento rivolto a sopprimere le parole « e, se l'esemplare è composto di più fogli, per ogni foglio ». Il Relatore Bima propone inoltre di sostituire le parole « per ogni foglio » con le altre « per un solo foglio »; alla lettera *a*) i deputati Trebbi, Raffaelli, Raucci, Rossi Paolo Mario, al posto della tassa di lire 50 propongono la tassa di lire 8; alla lettera *b*) il Relatore Bima propone di sostituire la dizione di cui al testo pervenuto dal Senato con l'altra dizione « per il trasporto di merci del peso da oltre 20 a 60 chilogrammi qualunque sia il numero dei colli ». I deputati Trebbi, Raffaelli, Raucci, Rossi Paolo Mario, alla lettera *b*), propongono di sostituire la tassa di lire 50 con la tassa di lire 8, in subordine gli stessi deputati propongono al posto della tassa di lire 50 la tassa di lire 10, ancora in subordine al posto della tassa di lire 50 propongono la tassa di lire 15.

Alla lettera *c*) il Relatore Bima propone di sostituire la dizione di cui al disegno di legge con la seguente: « per il trasporto di merci del peso da oltre 60 a 120 chilogrammi qualunque sia il numero dei fogli ». I deputati Trebbi, Raffaelli, Raucci e Rossi Paolo Mario propongono di sostituire alla tassa di lire 100 la tassa di lire 20 e, in subordine, gli stessi deputati propongono di sostituire la tassa di lire 100 di cui alla lettera *c*) con la tassa di lire 25. Alla lettera *d*) il Relatore Bima propone di sostituire la dizione del disegno di legge con la seguente « per il trasporto di merci di poco superiore a 120 chilogrammi qualunque sia il numero dei colli ». Sempre alla lettera *d*) i deputati Trebbi, Raffaelli, Raucci, Rossi Paolo Mario propongono di sostituire la tassa di lire 200 con la tassa di lire 40 e in subordine con la tassa di lire 50. Relativamente al modo di pagamento il Relatore Bima propone di aggiungere alle parole « marche o bollo a punzone » le altre « o in modo virtuale » con la seguente nota n. 1 « il pagamento della tassa in modo virtuale deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro per le finanze ». Il deputato Mello Grand propone di aggiungere, in sede di modo di pagamento, il seguente emendamento aggiuntivo: « È data

facoltà al Ministro per le finanze di stabilire con proprio decreto che per particolari categorie di trasporto, le tasse vengano rimosse in abbonamento o in modo virtuale o con altre modalità ».

Il Relatore Bima per l'emendamento sostitutivo della nota presentato dal deputato Mello Grand, propone di sopprimere il penultimo comma. Inoltre il Relatore Bima alla lettera *b*) propone di aggiungere una lettera *c*) così formulata: « I trasporti relativi a percorsi non superiori a chilometri 100 ».

I deputati Trebbi, Raffaelli, Raucci e Rossi Paolo Mario, in relazione all'emendamento già presentato all'articolo 1 del disegno di legge, presentano il seguente emendamento aggiuntivo alle note di cui all'articolo 10 « Le disposizioni del presente punto non si applicano: *a*) ai trasporti di merci indirizzate da ogni tempo ad uno stesso destinatario, quando il peso totale dell'invio non sia superiore a 5 tonnellate; *b*) ai trasporti di merci nel traffico interno effettuati su di un percorso totale non superiore ai 100 chilometri ».

BIMA, *Relatore*. Nel testo del disegno di legge è detto che la tassa si paga per ogni esemplare e, se l'esemplare è composto di più fogli, per ogni foglio. Ora a me sembra che la dizione adottata sembra ambigua.

PRESIDENTE. Il Ministro Trabucchi propone di mutare la tassa fissa di cui alla lettera *b*) sostituendo la cifra di 50 con 30; alla lettera *c*) il Ministro Trabucchi propone di sostituire la cifra di 100 con 80; alla lettera *d*) propone di sostituire la cifra di 200 con 150.

Il Relatore propone di sostituire la lettera *b*) come segue: « Per il trasporto del peso da 60 a 120 chilogrammi, qualunque sia il numero dei colli ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Il Governo non è d'accordo con l'emendamento Bima perché il volume ha una certa importanza ed è giusto porre la distinzione, appunto nella formula della lettera *b*).

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni pongo quindi in votazione l'emendamento Mello Grand volto a sopprimere la nota n. 1 di cui alla voce merci.

(È approvato).

Pongo quindi in votazione la proposta del deputato Mello Grand di sostituire le parole « lettere di vettura o altri documenti equipollenti redatti nello Stato » con le altre « documenti di trasporto redatti nello Stato ».

(È approvata).

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1962

Per la lettera c) l'onorevole Bima propone la seguente dizione: « Per il trasporto del peso da 60 a 120 chilogrammi, qualunque sia il numero dei colli ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Se ammettiamo più colli che arrivano a 120 chilogrammi, di media saranno quattro colli. Bisogna tener presente il volume rappresentato da un collo solo.

TERRAGNI. Allora si possono fare quattro lettere di vettura, ciascuna delle quali è tassata con 5 lire. Si può adottare anche questo sistema!

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Questo è giusto.

TERRAGNI. Stiamo facendo una legge e bisogna ponderare bene le decisioni che prendiamo. A mio avviso il criterio non può essere che proporzionale.

PRESIDENTE. Allora, si adotta, quindi la dizione: « b) per il trasporto di merci da oltre 20 chilogrammi fino a 60 chilogrammi ».

Di conseguenza si userà anche la dizione, per la lettera c) « da oltre 60 chilogrammi a 120 chilogrammi » ciò significa che si tratta di trasporti di merci del peso rispettivamente di oltre 20 a 60 chilogrammi e da oltre 60 a 120 chilogrammi qualunque sia il numero dei colli.

Abbiamo poi la proposta del Governo di portare la tassa a lire 80.

Domando se il Governo mantiene questa sua proposta.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Poiché è stato accolto il sistema Bima, si possono avere più colli ma si possono fare quattro lettere di vettura.

BIMA, *Relatore*. Vi è pure un costo amministrativo.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Con il sistema proposto dal Governo, no, ma con il sistema proposto dall'onorevole Bima è possibile. Non sono d'accordo circa il sistema proposto dall'onorevole Bima.

TERRAGNI. Mi permetto eccepire che una proporzione, qualunque essa sia, dovrebbe esservi perché sappiamo che le confezioni (le lattine di olio o un bidone da 100 chilogrammi) sono fatte nell'intento di ridurre i costi. Nel nostro caso faremmo il contrario.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. La corrispondente tassa da lire 5 dovrebbe essere portata almeno a lire 10.

TERRAGNI. Tutto verrebbe sistemato facendo i multipli da 20 lire. Bisognava però portare le lire 5 a lire 10.

PRESIDENTE. Le lire 5 dovrebbero essere portate a 80.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Si avrebbe 10, 30, 60. Ciò significa che vi sarebbero 10 lire ogni frazione di 20 chilogrammi così per quanto previsto nella lettera c), che arriva a 120 chilogrammi, si pagherebbe lire 60. Questa è la proporzionalità.

PRESIDENTE. In questo caso si dovrebbe portare la tassa da lire 5 a lire 10.

Pongo quindi in votazione l'emendamento Bima volto a sostituire la parola « ogni » con le altre « un solo ».

(È approvata).

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Per la tassazione di cui alla lettera a) propongo la misura di lire 10.

TREBBI. Aderisco alla proposta del Ministro Trabucchi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di sostituire la tassa fissa, di cui alla lettera a), portandola da lire 50 a lire 10.

(È approvata).

Pongo quindi in votazione la proposta del Relatore Bima di formulare la lettera b) come segue: « per il trasporto di merci del peso da oltre 20 a 60 chilogrammi qualunque sia il numero dei colli ».

(È approvata).

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Propongo di fissare la tassa di cui alla lettera b) nella misura di lire 30.

TREBBI. Aderisco alla proposta del Ministro Trabucchi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del Ministro Trabucchi per quanto concerne la misura della tassa di cui alla lettera b).

(È approvata).

Alla lettera c) il Relatore Bima propone di sostituire la dizione del disegno di legge con la seguente: « Per il trasporto di merci del peso da oltre 60 a 120 chilogrammi qualunque sia il numero dei colli ».

Pone in votazione tale proposta.

(È approvata).

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Propongo di sostituire la misura della tassa di cui alla lettera c), portandola da lire 100 a lire 60.

TREBBI. Aderisco alla proposta del Ministro rinunciando pertanto agli emendamenti presentati.

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1962

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del Ministro Trabucchi di fissare la tassa di cui alla lettera c) nella misura di lire 60.

(È approvata).

Alla lettera d) il Relatore Bima propone di sostituire la dizione del disegno di legge con la seguente:

« per il trasporto di merci di peso superiore a 120 chilogrammi qualunque sia il numero dei colli, lire 150 ».

ANGELINO PAOLO. E se si trattasse di un collo del peso di alcuni quintali si sarebbe la stessa tassazione?

PRESIDENTE. In questo caso non ci sarebbe altro che fare una tariffazione più lunga ma, ad un certo punto, bisognerebbe pure fermarsi.

RAFFAELLI. Propongo l'introduzione di una lettera e).

BIMA, *Relatore*. La legge del 1948 fa riferimento a colli di oltre 120 chilogrammi.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Propongo un emendamento del seguente tenore: per il trasporto di merci di peso superiore a 120 chilogrammi qualunque sia il numero dei colli si potrebbe istituire una categoria che vada da 120 a 200 chilogrammi.

ANGELINO PAOLO. Sono d'accordo.

ALBERTINI. Concordo su questo punto.

PRESIDENTE. Si avrebbe allora la seguente dizione:

« e) per il trasporto di merci del peso superiore a 120 chilogrammi: fino a 200 chilogrammi (e qui aumentando di 4 unità si arriverebbe fino a lire 100) lire 100 ».

Tanto vale, allora, lasciare le cose invariate.

TERRAGNI. A me pare che giunti a questo punto non si possa che mettere una tassa proporzionale perché adesso i distacchi dovrebbero essere molto forti per esempio un distacco da 120 chilogrammi a 500 chilogrammi, comporterebbe una tassa molto alta che verrebbe applicata anche da 121 chilogrammi.

PRESIDENTE. L'onorevole Terragni proporrebbe, per i pesi superiori a 120 chilogrammi un tanto in più ogni 20 chilogrammi.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Proporrei di lasciare la tassa unica il collo che vada oltre i 120 chilogrammi. Si può verificare l'ipotesi di chi farà due bollette e fino a un certo punto avrà l'interesse a farlo e poi questo interesse non si avrà più perché non se ne avrebbe convenienza. Proporrei di

fissare un massimo ma di lasciare la tassa unica. È un principio che la semplicità ci impone.

ANGELINO PAOLO. D'accordo.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Lascerai lire 150.

ANGELINO PAOLO. Sono d'accordo anche sulla cifra.

PRESIDENTE. Do lettura della lettera d) nel testo emendato secondo il Relatore Bima e che pongo in votazione: « d) per il trasporto di merci di peso superiore a 120 chilogrammi qualunque sia il numero dei colli, lire 150 ».

(È approvato).

Passiamo quindi all'esame delle modalità di pagamento. Il Relatore Bima propone di aggiungere alle parole « marche o bollo a punzone » le altre « o in modo virtuale » con la seguente nota: (1) « il pagamento della tassa in modo virtuale deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro per le finanze »

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Pongo in votazione il modo di pagamento della tariffa della lettera 10 con la modifica testé introdotta.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo al modo di pagamento proposto dal deputato Mello Grand, con la proposta aggiuntiva del Relatore Bima, di inserire dopo le parole « in abbonamento » le altre « o in modo virtuale ».

(È approvato).

BIMA, *Relatore*. Dichiaro di ritirare il mio emendamento soppressivo al penultimo comma delle note all'articolo 10.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione il testo delle note secondo l'emendamento Mello Grand fino all'ultimo comma escluso.

(È approvato).

TREBBI. Propongo la seguente formulazione dell'ultimo comma delle note in base all'emendamento Mello Grand:

« Sono esenti da tassa:

a) i trasporti effettuati per un percorso totale non superiore ai 100 chilometri;

b) i trasporti di acqua, esclusa la minerale latte e materiali di risulta, di demolizione e rifiuti ».

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1962

BIMA, *Relatore*. Ritiro il mio emendamento all'ultimo comma delle note.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Accolgo l'emendamento Trebbi.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ultimo comma delle note dell'articolo 10 della tariffa nel testo dell'emendamento Trebbi

che reca anche le firme dei deputati Raffaelli, Raucci e Grilli Giovanni.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 10 della tariffa nel suo complesso con le modifiche testé introdotte.

| RETI, LINEE E MEZZI<br>DI TRASPORTO                               | Articoli<br>della tariffa | INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI             |  | TASSE DOVUTE |                                       | MODO DI PAGAMENTO   |
|---|---------------------------|---|--|--------------|---------------------------------------|---|
|   |                           | Oggetto del trasporto<br>e documenti relativi |  | Fisse        | Proporzionali<br>per<br>ogni 100 lire |   |
| Trasporti terrestri (articolo 1683 e seguenti del Codice civile). | 10                        | Merci.  | Documenti di trasporto redatti nello Stato:<br><br>per ogni esemplare e, se l'esemplare è composto di più fogli, per un solo foglio:<br><br>a) per il trasporto di merci del peso non superiore a 20 Kg. qualunque sia il numero dei colli.<br><br>b) per il trasporto di merci del peso da oltre 20 a 60 Kg. qualunque sia il numero dei colli . . .<br><br>c) per il trasporto di merci del peso da oltre 60 a 120 Kg. qualunque sia il numero dei colli . . .<br><br>d) per il trasporto di merci di peso superiore a 120 Kg. qualunque sia il numero dei colli . . . | 10           | —                                     | Marche o bollo a punzone o in modo virtuale (1). Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste oltreché dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate dalle parti con la scritturazione od impressione della data.<br><br>È data facoltà al Ministro per le finanze di stabilire con proprio decreto che, per particolari categorie di trasporto, le tasse vengano riscosse in abbonamento o in modo virtuale o con altre modalità. |
|   |                           |   |  | 30           | —                                     |   |
|   |                           |   |  | 60           | —                                     |   |
|   |                           |   |  | 150          | —                                     |   |

*Note.* — Ogni trasporto di merci effettuato per conto terzi deve risultare da apposito documento, che può assumere la forma di lettera di vettura, foglio di via, bolletta di consegna, ecc., recante l'indicazione degli elementi occorrenti per la liquidazione della tassa.

Qualora venga emesso un solo documento per trasporto di merci spedite a più destinatari o allo stesso destinatario in località diverse, la tassa deve corrispondersi tante volte quanti sono i destinatari o le località di destinazione. Parimenti la tassa deve corrispondersi tante volte quanti sono i definiti destinatari delle merci, o, in caso di merci spedite allo stesso destinatario in località diverse, quante sono tali località, nel caso in cui il documento di trasporto sia indirizzato ad uno spedizioniere.

Qualora per lo stesso trasporto vengano emessi più documenti o più esemplari dello stesso documento uno solo di essi, quello destinato a restare nelle mani del vettore, deve essere assoggettato a tassa.

L'obbligo della corresponsione della tassa sul documento di trasporto grava esclusivamente sul vettore.

Il vettore ha il diritto di rivalsa per la tassa corrisposta verso il debitore del corrispettivo del trasporto.

Sono esenti da tasse:

a) i trasporti effettuati per un percorso totale non superiore ai 100 chilometri.

b) i trasporti di acqua, esclusa la minerale, latte e materiali di risulta, di demolizione e rifiuti.

(1) Il pagamento della tassa in modo virtuale deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro per le finanze.

(È approvato).



## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1962

Passiamo all'esame dell'articolo 11.

| RETI, LINEE E MEZZI<br>DI TRASPORTO                               | Articoli<br>della tariffa | INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI             |  | TASSE DOVUTE |                                       | MODO DI PAGAMENTO   |
|---|---------------------------|---|--|--------------|---------------------------------------|---|
|   |                           | Oggetto del trasporto<br>e documenti relativi |  | Fisse        | Proporzionali<br>per<br>ogni 100 lire |   |
| Trasporti terrestri (articolo 1683 e seguenti del Codice civile). | 11                        | Merci.  | Lettere di vettura o altri documenti equipollenti provenienti dall'estero:     |              |                                       | Per gli esemplari di cui si faccia uso nello Stato per la prima volta col presentarli alla dogana la tassa si riscuote in modo virtuale a mezzo degli Uffici doganali.<br><br>Per gli esemplari di cui in ogni altro caso si faccia uso nello Stato, la tassa si riscuote mediante punzone oppure mediante marche, le quali, oltreché dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate direttamente dalle parti con la scritturazione od impressione della data nei modi indicati nell'articolo 18 del decreto Presidenziale 5 giugno 1953, n. 492. |
|   |                           |   | per ogni esemplare e, se l'esemplare è composto di più fogli, per ogni foglio: |              |                                       |   |
|   |                           |   | a) se il peso complessivo della merce non supera i 20 Kg. . . . .              | 50           | —                                     |   |
|   |                           |   | b) se il peso complessivo della merce supera i 20 Kg. .                        | 200          | —                                     |   |

Il deputato Mello Grand propone di sostituire le parole « lettere di vettura o altri documenti equipollenti provenienti dall'estero » con le altre « documenti di trasporto provenienti dall'estero ».

Il Relatore Bima propone inoltre di sostituire le parole « ogni foglio » con le altre « un solo foglio ».

Il deputato Mello Grand propone di modificare la misura della tariffa di cui alla lettera a) riducendola da lire 50 a lire 5. Il Relatore Bima propone inoltre di sostituire nei modi di pagamento le parole « mediante punzone oppure mediante marche » con le altre « mediante punzone o in modo virtuale, con la seguente nota: (1) « il pagamento della tassa di modo virtuale deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro per le finanze oppure mediante marche ».

Pongo in votazione il primo emendamento Mello Grand sostitutivo della dizione

relativa all'oggetto del trasporto e documenti relativi.

(È approvato).

Pongo quindi in votazione l'emendamento del Relatore Bima, relativo alla sostituzione delle parole « ogni foglio » con le altre « un solo foglio ».

(È approvato).

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Propongo di modificare la misura della tassa di cui alla lettera a) fissandola in lire 10.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, pongo in votazione tale proposta emendativa.

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel suo complesso con le modifiche testé introdotte.

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1962

| RETI, LINEE E MEZZI<br>DI TRASPORTO                           | Articoli<br>della tariffa | INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI             |   | TASSE DOVUTE                                  |  | MODO DI PAGAMENTO  |
|---|---------------------------|---|---|---|--|--|
|   |                           | Oggetto del trasporto<br>e documenti relativi |   | Fisse   | Proporzionali<br>per<br>ogni 100 lire      |  |
| Trasporti terrestri (art. 1683 e seguenti del Codice Civile). | 11                        | Merci   | Documenti di trasporto provenienti dall'estero:<br><br>per ogni esemplare e, se l'esemplare è composto di più fogli, per un solo foglio:<br><br>a) se il peso complessivo della merce non supera i 20 Kg. . . . .<br><br>b) se il peso complessivo della merce supera i 120 Kg. | 10<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>200 | —<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>— | Per gli esemplari di cui si faccia uso nello Stato per la prima volta col presentarli alla dogana la tassa si riscuote in modo virtuale a mezzo degli Uffici doganali.<br>Per gli esemplari di cui in ogni altro caso si faccia uso nello Stato, la tassa si riscuote mediante punzone o in modo virtuale (1) oppure mediante marche, le quali, oltreché dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate direttamente dalle parti con la scritturazione od impressione della data nei modi indicati nell'articolo 18 del decreto Presidenziale 5 giugno 1953, n. 492. |

(1) Il pagamento della tassa in modo virtuale deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro per le finanze.

(È approvato).

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1962

Passiamo all'esame dell'articolo 12:

| RETI, LINEE E MEZZI<br>DI TRASPORTO | Articoli<br>della tariffa | INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI             |  | TASSE DOVUTE |                                       | MODO DI PAGAMENTO |
|-------------------------------------|---------------------------|---|--|--------------|---------------------------------------|-------------------|
|                                     |                           | Oggetto del trasporto<br>e documenti relativi |  | Fisse        | Proporzionali<br>per<br>ogni 100 lire |                   |
| Navigazione maritima.               | 12                        | Persone                                       | Biglietti per il trasporto non gratuito di passeggeri (1):   |              |                                       | Bollo a punzone.  |
|                                     |                           |   | a) per collegamenti tra scali nel Mediterraneo . . . .<br>b) per collegamenti tra scali del Mediterraneo e scali oltre il Canale di Suez o lo Stretto di Gibilterra e per collegamenti tra scali oltre il Canale di Suez o lo Stretto di Gibilterra. . . . | 5            | —                                     |                   |
|                                     |                           |   |  | 100          | —                                     |                   |

(1) Sono esenti da tasse i biglietti di imbarco per gli emigranti considerati tali dall'articolo 6 della legge 31 gennaio 1901, n. 23.

Il Relatore Bima propone di aggiungere alle parole « bollo a punzone » le altre « o in modo virtuale ».

Conseguentemente occorre inserire una nota (2) all'articolo 12 del seguente tenore: « Il pagamento della tassa in modo virtuale

deve essere preventivamente autorizzato da Ministero delle finanze ».

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Relatore Bima.

(È approvato).

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1962

Pongo in votazione l'articolo 12 con le modificazioni testé introdotte:

| RETI, LINEE E MEZZI<br>DI TRASPORTO | Articoli<br>della tariffa | INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI             |  | TASSE DOVUTE                                 |  | MODO DI PAGAMENTO                       |
|-------------------------------------|---------------------------|---|--|--|--|---|
|                                     |                           | Oggetto del trasporto<br>e documenti relativi |  | Fisse  | Proporzionali<br>per<br>ogni 100 lire      |   |
| Navigazione marittima.              | 12                        | Persone.                                      | Biglietti per il trasporto non gratuito di passeggeri (1):<br><br>a) per collegamenti tra scali nel Mediterraneo . . . .<br><br>b) per collegamenti tra scali del Mediterraneo e scali oltre il Canale di Suez o lo Stretto di Gibilterra e per collegamenti fra scali oltre il Canale di Suez o lo Stretto di Gibilterra. . . . | 5<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>100 | —<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>— | Bollo a punzone o in modo virtuale (2). |

(1) Sono esenti da tassa i biglietti di imbarco per gli emigranti considerati tali dall'articolo 6 della legge 31 gennaio 1901, n. 23.

(2) Il pagamento della tassa in modo virtuale deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro delle finanze.

Passiamo all'esame dell'articolo 13:

| RETI, LINEE E MEZZI<br>DI TRASPORTO | Articoli<br>della tariffa | INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI             |   | TASSE DOVUTE |                                       | MODO DI PAGAMENTO |
|-------------------------------------|---------------------------|---|---|--------------|---------------------------------------|-------------------|
|                                     |                           | Oggetto del trasporto<br>e documenti relativi |   | Fisse        | Proporzionali<br>per<br>ogni 100 lire |                   |
| Navigazione marittima.              | 13                        | Bagagli, animali e velocipedi                 | Riscontri per il trasporto e per la consegna di bagagli, animali e velocipedi (1) . . . . . | 10           | —                                     | Bollo a punzone.  |

(1) Le polizze di carico sono soggette alle tasse di cui all'articolo 14 della presente tariffa.

Il Relatore Bima propone di sostituire la parola «riscontri» con la parola «documenti» e dopo le parole «Bollo a punzone» propone di aggiungere le parole «o in modo virtuale», inserendo una nota che prenderà il numero (1), da porsi a piè di pagina: «Il pagamento della tassa in modo virtuale deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro per le finanze».

Non essendovi osservazioni pongo in votazione l'emendamento sostitutivo del Relatore Bima di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo del Relatore Bima.

(È approvato).

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1962

Pongo in votazione l'articolo 13 con le modifiche testé introdotte.

| RETI, LINEE E MEZZI<br>DI TRASPORTO | Articoli<br>della tariffa | INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI             |   | TASSE DOVUTE |                                       | MODO DI PAGAMENTO                       |
|-------------------------------------|---------------------------|---|---|--------------|---------------------------------------|---|
|                                     |                           | Oggetto del trasporto<br>e documenti relativi |   | Fisse        | Proporzionali<br>per<br>ogni 100 lire |   |
| Navigazione marittima.              | 13                        | Bagagli,<br>animali e<br>velocipedi           | Documenti per il trasporto e per la consegna di bagagli, animali e velocipedi (2) . . . . . | 10           | —                                     | Bollo a punzone o in modo virtuale (1). |

(1) Il pagamento della tassa in modo virtuale deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro delle finanze.

(2) Le polizze di carico sono soggette alle tasse di cui all'articolo 14 della presente tariffa.

(È approvato).

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1962

Passiamo all'esame dell'articolo 14:

| RETI, LINEE E MEZZI<br>DI TRASPORTO   | Articoli<br>della tariffa | INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI             |  | TASSE DOVUTE |                                       | MODO DI PAGAMENTO  |
|---|---------------------------|---|--|--------------|---------------------------------------|--|
|   |                           | Oggetto del trasporto<br>e documenti relativi |  | Fisse        | Proporzionali<br>per<br>ogni 100 lire |  |
| Trasporti marittimi<br>(articolo 460 del Co-<br>dice della naviga-<br>zione).                               | 14                        | Merci.  | Polizze di carico re-<br>date nello Stato:   |              |                                       | Marche o bollo a pun-<br>zone. Quando la<br>tassa venga pagata<br>mediante marche,<br>queste, oltre che<br>dagli Uffici del re-<br>gistro, possono es-<br>sere apposte ed an-<br>nullate dalle parti<br>con la scrittura-<br>zione ed impres-<br>sione della data. |
|   |                           |   | per ogni esempla-<br>re e, se esemplare è<br>composto di più fo-<br>gli, per ogni foglio:                    |              |                                       |  |
|   |                           |   | a) per il trasporto<br>di merci del peso<br>non superiore a 20<br>Kg. qualunque sia<br>il numero dei colli . | 15           | —                                     |  |
|   |                           |   | b) per il trasporto<br>di un solo collo del<br>peso da oltre 20 a<br>60 Kg. . . . .                          | 30           | —                                     |  |
|   |                           |   | c) per il trasporto<br>di un solo collo del<br>peso da oltre 60 a<br>120 Kg. . . . .                         | 40           | —                                     |  |
|   |                           |   | d) per il traspor-<br>to di più colli del<br>peso complessivo da<br>oltre 20 a 120 Kg. .                     | 80           | —                                     |  |
| e) per il trasporto<br>di merci di peso su-<br>periore a 120 Kg.<br>qualunque sia il nu-<br>mero dei colli: |                           |   |  |              |                                       |  |
| se da scalo a sca-<br>lo nello Stato . . .  | 80                        | —   |  |              |                                       |  |
| se destinate a<br>porti esteri del Me-<br>diterraneo. . . . .   | 160                       | —   |  |              |                                       |  |
| se destinate a<br>scali oltre il Canale<br>di Suez o lo stretto<br>di Gibilterra. . . .                     | 240                       | —   |  |              |                                       |  |

*Nota.* — Per ogni polizza di carico la tassa di bollo dovrà corrispondersi tante volte quanti sono i destinatari o commissionari, oppure quante sono le serie delle marche o cifre numeriche con le quali le merci risultano contrassegnate nei documenti di spedizione e le diverse località alle quali le merci sono frazionatamente dirette nel caso in cui le polizze di carico, tanto se create nello Stato che provenienti dall'estero, contengano la descrizione di merci spedite a più destinatari o commissionari, oppure, pur apparendo unico il destinatario di professione spedizioniere o rappresentante, le merci spedite siano contrassegnate nei detti documenti per gruppi di collo con marche o cifre numeriche a serie anche progressive in corrispondenza ai colli e con la indicazione di diverse località alle quali le merci sono frazionatamente dirette.

Anche a questo articolo sono da appor-  
tare gli emendamenti in armonia con quanto  
già approvato negli altri articoli e precisa-  
mente:

Il Relatore Bima propone di sostituire  
la dizione: « per ogni esemplare e, se l'esem-  
plare è composto di più fogli per ogni fo-  
glio » con la dizione: « per ogni esemplare

e, se l'esemplare è composto di più fogli, per un solo foglio ».

Pongo in votazione l'emendamento di cui ho dato testé lettura.

(È approvato).

BIMA, *Relatore*. Propongo il seguente emendamento sostitutivo: « Alla lettera b) sostituire le parole « per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 20 a 60 chilogrammi » con le parole « per il trasporto di merci da oltre 60 a 120 chilogrammi qualunque sia il numero dei colli ».

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Non ritengo che detto emendamento possa essere accolto. Analogo emendamento è stato accolto quando si è trattato di trasporto a mezzo autocarri, ma in questo articolo

si tratta di trasporti marittimi nei quali il volume ha una sua importanza. Non modificarei quindi la lettera b) anche in considerazione del fatto che la questione diverrebbe molto complicata.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Bima se insiste nel suo emendamento.

BIMA, *Relatore*. Non insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole Bima ha presentato anche un altro emendamento all'articolo 14 relativo alla soppressione della lettera d).

BIMA, *Relatore*. Ritiro tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo emendato comprendente l'emendamento e la nota proposta dall'onorevole Bima nei riguardi del modo di pagamento.

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1962

| RETI, LINEE E MEZZI<br>DI TRASPORTO   | Articoli<br>della tariffa | INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI             |  | TASSE DOVUTE |                                       | MODO DI PAGAMENTO  |
|---|---------------------------|---|--|--------------|---------------------------------------|--|
|   |                           | Oggetto del trasporto<br>e documenti relativi |  | Fisse        | Proporzionali<br>per<br>ogni 100 lire |  |
| Trasporti marittimi<br>(articolo 460 del Co-<br>dice della naviga-<br>zione).                               | 14                        | Merci.  | Polizze di carico re-<br>date nello Stato:   |              |                                       | Marche o bollo a pun-<br>zone o in modo vir-<br>tuale (1). Quando la<br>tassa venga pagata<br>mediante marche,<br>queste, oltre che<br>dagli Uffici del re-<br>gistro, possono es-<br>sere apposte ed an-<br>nullate delle parti<br>con la scrittura-<br>zione ed impres-<br>sione della data. |
|   |                           |   | per ogni esempla-<br>re e, se l'esemplare è<br>composto di più fo-<br>gli, per un solo fo-<br>glio:          |              |                                       |  |
|   |                           |   | a) per il trasporto<br>di merci del peso<br>non superiore a 20<br>Kg. qualunque sia<br>il numero dei colli . | 15           | —                                     |  |
|   |                           |   | b) per il trasporto<br>di un solo collo del<br>peso da oltre 20 a<br>60 Kg. . . . .                          | 30           | —                                     |  |
|   |                           |   | c) per il trasporto<br>di un solo collo del<br>peso da oltre 60 a<br>120 Kg. . . . .                         | 40           | —                                     |  |
|   |                           |   | d) per il traspor-<br>to di più colli del<br>peso complessivo da<br>oltre 20 a 120 Kg.                       | 80           | —                                     |  |
| e) per il trasporto<br>di merci di peso su-<br>periore a 120 Kg.<br>qualunque sia il nu-<br>mero dei colli: |                           |   |  |              |                                       |  |
| se da scalo a sca-<br>lo nello Stato . .  | 80                        | —   |  |              |                                       |  |
| se destinate a<br>porti esteri del Me-<br>diterraneo. . . . .   | 160                       | —   |  |              |                                       |  |
| se destinate a<br>scali oltre il Canale<br>di Suez o lo stretto<br>di Gibilterra . . .                      | 240                       | —   |  |              |                                       |  |

*Nota.* — Per ogni polizza il carico la tassa di bollo dovrà corrispondersi tante volte quanti sono i destinatari o commissionari, oppure quante sono le serie delle marche o cifre numeriche con le quali le merci risultano contrassegnate nei documenti di spedizione e le diverse località alle quali le merci sono frazionatamente dirette nel caso in cui le polizze di carico, tanto se create nello Stato che provenienti dall'estero, contengano la descrizione di merci spedite a più destinatari o commissionari, oppure, pur appearing unico il destinatario di professione spedizioniere o rappresentante, le merci spedite siano contrassegnate nei detti documenti per gruppi di collo con marche o cifre numeriche a serie anche progressive in corrispondenza ai colli e con la indicazione di diverse località alle quali le merci sono frazionatamente dirette.

(1) Il pagamento della tassa in modo virtuale deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro per le Finanze.

(È approvato).



## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1962

Passiamo all'esame dell'articolo 15.

| RETI, LINEE E MEZZI<br>DI TRASPORTO   | Articoli<br>della tariffa | INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI             |  | TASSE DOVUTE |                                       | MODO DI PAGAMENTO   |
|---|---------------------------|---|--|--------------|---------------------------------------|---|
|   |                           | Oggetto del trasporto<br>e documenti relativi |  | Fisse        | Proporzionali<br>per<br>ogni 100 lire |   |
| Trasporti marittimi<br>(articolo 460 del Co-<br>dice della naviga-<br>zione).                               | 15                        | Merci.  | Polizze di carico pro-<br>venienti dall'estero:  |              |                                       | Marche o bollo a pun-<br>zone o in modo<br>virtuale. Per gli<br>esemplari di cui si<br>faccia uso nello Sta-<br>to per la prima vol-<br>ta col presentarli<br>alla Dogana, la tas-<br>sa si riscuote in mo-<br>do virtuale a mezzo<br>degli Uffici dogana-<br>li. Per gli esemplari<br>di cui in ogni caso<br>si faccia uso nello<br>Stato, la tassa si ri-<br>scuote mediante<br>punzone oppure me-<br>diante marche, le<br>quali, oltreché da-<br>gli Uffici del regi-<br>stro, possono essere<br>apposte ed annul-<br>late dalle parti con<br>la scritturazione od<br>impressione della<br>data. |
|   |                           |   | per ogni esem-<br>plare, e se l'esem-<br>plare è composto di<br>più fogli, per ogni<br>foglio:               |              |                                       |   |
|   |                           |   | a) per il trasporto<br>di merci del peso<br>non superiore a 20<br>Kg. qualunque sia<br>il numero dei colli . | 15           | —                                     |   |
|   |                           |   | b) per il trasporto<br>di un solo collo del<br>peso da oltre 20 a<br>120 Kg. . . . .                         | 80           | —                                     |   |
|   |                           |   | c) per il trasporto<br>di più colli del peso<br>complessivo da ol-<br>tre 20 a 120 Kg. .                     | 80           | —                                     |   |
| d) per il trasporto<br>di merci di peso su-<br>periore a 120 Kg.<br>qualunque sia il nu-<br>mero dei colli: |                           |   |  |              |                                       |   |
| se provenienti da<br>porti esteri del Me-<br>diterraneo. . . . .  | 160                       | —   |  |              |                                       |   |
| se provenienti da<br>scali oltre il Canale<br>di Suez o lo Stretto<br>di Gibilterra . . . .                 | 240                       | —   |  |              |                                       |   |

A detto articolo il Relatore Bima propone di sostituire le parole: « e se l'esemplare è composto di più fogli per ogni foglio », con le parole « e se l'esemplare è composto di più fogli per un solo foglio ».

Pongo in votazione tale emendamento.  
(È approvato).

Do lettura del testo emendato che pongo  
in votazione nel suo complesso:

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1962

| RETI, LINEE E MEZZI<br>DI TRASPORTO   | Articoli<br>della tariffa | INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI             |  | TASSE DOVUTE |                                       | MODO DI PAGAMENTO   |
|---|---------------------------|---|--|--------------|---------------------------------------|---|
|   |                           | Oggetto del trasporto<br>e documenti relativi |  | Fisse        | Proporzionali<br>per<br>ogni 100 lire |   |
| Trasporti marittimi<br>(articolo 460 del Co-<br>dice della naviga-<br>zione). | 15                        | Merci.  | Polizze di carico pro-<br>venienti dall'estero:  |              |                                       | Marche o bollo a pun-<br>zone o in modo<br>virtuale. Per gli<br>esemplari di cui si<br>faccia uso nello Sta-<br>to per la prima vol-<br>ta col presentarli<br>alla Dogana, la tas-<br>sa si riscuote in mo-<br>do virtuale a mezzo<br>degli Uffici dogana-<br>li. Per gli esemplari<br>di cui in ogni caso<br>si faccia uso nello<br>Stato, la tassa si ri-<br>scuote mediante<br>punzone o in modo<br>virtuale (1) oppure<br>mediante marche, le<br>quali, oltreché da-<br>gli Uffici del regi-<br>stro, possono essere<br>apposte ed annul-<br>late dalle parti con<br>la scritturazione od<br>impressione della<br>data. |
|   |                           |   | per ogni esem-<br>plare, e se l'esem-<br>plare è composto di<br>più fogli, per un<br>solo foglio:            |              |                                       |   |
|   |                           |   | a) per il trasporto<br>di merci del peso<br>non superiore a 20<br>Kg. qualunque sia<br>il numero dei colli . | 15           | —                                     |   |
|   |                           |   | b) per il trasporto<br>di un solo collo del<br>peso da oltre 20 a<br>120 Kg. . . . .                         | 80           | —                                     |   |
|   |                           |   | c) per il trasporto<br>di più colli del peso<br>complessivo da ol-<br>tre 20 a 120 Kg. .                     | 80           | —                                     |   |
|   |                           |   | d) per il trasporto<br>di merci di peso su-<br>periore a 120 Kg.<br>qualunque sia il nu-<br>mero dei colli:  |              |                                       |   |
|   |                           |   | se provenienti da<br>porti esteri del Me-<br>diterraneo. . . . .   | 160          | —                                     |   |
|   |                           |   | se provenienti da<br>scali oltre il Canale<br>di Suez o lo Stretto<br>di Gibilterra . . . .                  | 240          | —                                     |   |

(1) Il pagamento della tassa in modo virtuale deve essere preventivamente autorizzato dal Mini-  
stro per le finanze.

(È approvato).

PRESIDENTE. Passiamo all'esame del-  
l'articolo 16.

TREBBI. Su questo articolo vorrei pro-  
porre un emendamento aggiuntivo.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Se  
non erro, onorevole Trebbi, ella proporrebbe  
di aggiungere una nota specifica con la quale si  
stabilisca che la tassa è ridotta alla metà quando  
il prezzo del trasporto non superi le lire 5.000.

BIMA, *Relatore*. Propongo il seguente  
emendamento aggiuntivo che verrebbe ad  
essere un secondo comma dell'articolo 16  
delle tariffe: « per i biglietti di importo non  
superiore a lire 6.000 la tassa è ridotta ad

un terzo; per quelli compresi fra le lire 6.000  
e le lire 15.000 la tassa è ridotta alla metà.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Ri-  
tengo eccessiva la proposta avanzata dal  
Relatore Bima.

PRESIDENTE. Vorrei far osservare che  
fino a questo punto si è fatto riferimento a  
misure reali, come ad esempio si è fatto  
riferimento al peso dei bagagli, da questo  
articolo invece, si comincia a far riferimento,  
al costo del biglietto.

TRABUCCHI, *Ministro delle finanze*. Nei  
trasporti aerei non si può fare riferimento  
ai chilometri!

— III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1962

**PRESIDENTE.** Dobbiamo trovare una unità di misura che non può, in questo caso, non essere che il chilometro. Se facciamo riferimento ad un dato fisso come il peso o il chilometraggio, abbiamo un elemento preciso; facendo riferimento al prezzo abbiamo, invece un dato mobile, se non impreciso.

**TRABUCCHI, Ministro delle finanze.** Bisogna tener conto del fatto che in tema di trasporti aerei non abbiamo ancora le tabelle chilometriche relative alle rotte seguite dagli aerei.

**PRESIDENTE.** Se interessa far sì che i trasporti aerei interni siano facilitati con una tassa di bollo minore, occorre che ci riferiamo al chilometraggio. Stabiliamo: fino a chilometri 500 una data tassa; oltre i chilometri 500 si stabilirà un'altra misura per le tasse.

**ASSENATO.** Si tratterà di fissare delle distanze in linea d'aria.

**TERRAGNI.** Il Ministro ha constatato con quale attenzione io abbia seguito questa discussione. Non possiamo però dimenticare che su questi biglietti grava già, in proporzione notevole, l'I. G. E. Su di un biglietto del costo di lire 30.000, l'I. G. E. grava per lire 990.

Qui stiamo portando una tassa da lire 50 a lire 600 e ritengo che se portassimo la tassa da lire 50 a lire 300, per tutti i biglietti, considerando che essi già sono gravati di I. G. E., constateremmo che, oltre l'I. G. E., abbiamo moltiplicato la tassa per ben 6 volte; aumento che mi pare più che ragionevole. Occorre poi tener presente che si tratta di un tributo su di un mezzo di locomozione che va potenziato!

**PRESIDENTE.** Ritengo opportuno dare lettura dell'articolo 16 nel testo trasmesso dal Senato.

| RETI, LINEE E MEZZI<br>DI TRASPORTO | Articoli<br>della tariffa | INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI             |   | TASSE DOVUTE                          |   | MODO DI PAGAMENTO  |
|-------------------------------------|---------------------------|---|---|---------------------------------------|---|--|
|                                     |                           | Oggetto del trasporto<br>e documenti relativi | Fisse   | Proporzionali<br>per<br>ogni 100 lire |   |  |
| Trasporti aerei.                    | 16                        | Persone.                                      | Biglietti per il trasporto non gratuito di passeggeri . . | 600                                   | — | Marche o bollo a punzone. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste debbono essere applicate ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro. |

**TRABUCCHI, Ministro delle finanze.** Quando si paga un biglietto di più di 5 mila lire ammettere una tassa di 600 lire non mi sembra una misura gravosa.

**TERRAGNI.** Ma noi paghiamo già l'I. G. E.

**TRABUCCHI, Ministro delle finanze.** Ritengo che chi ritiene di poter pagare un'alta cifra per andare in aereo, evidentemente non è disposto a pagare di più.

**PRESIDENTE.** Il Ministro Trabucchi accedendo alle proposte avanzate prospetta di aggiungere dopo le parole « Biglietti per il trasporto non gratuito di passeggeri » le seguenti parole:

- a) Quando il costo del biglietto non supera lire 6.000 . . . . . 300  
 b) Quando il costo del biglietto è superiore a lire 6.000 . . . . . 600 ».

L'onorevole Relatore propone inoltre, di aggiungere dopo le parole « bollo a punzone » le altre « o in modo virtuale » con il richiamo alla nota.

Non essendoci osservazioni, pongo in votazione la proposta modificativa delle tariffe per i biglietti trasporto non gratuito di passeggeri.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo proposto dal Relatore Bima.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 16 con le modifiche testè introdotte.

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1962

| RETI, LINEE E MEZZI<br>DI TRASPORTO | Articoli<br>della tariffa | INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI             |  | TASSE DOVUTE   |                                       | MODO DI PAGAMENTO   |
|-------------------------------------|---------------------------|---|--|----------------|---------------------------------------|---|
|                                     |                           | Oggetto del trasporto<br>e documenti relativi |  | Fisse          | Proporzionali<br>per<br>ogni 100 lire |   |
| Trasporti aerei.                    | 16                        | Persone.                                      | Biglietti per il trasporto non gratuito di passeggeri:<br><br>a) quando il costo del biglietto non supera le lire 6.000 .<br><br>b) quando il costo del biglietto supera le lire 6.000 . . . . | 300<br><br>600 | —<br><br>—                            | Marche o bollo a punzone o in modo virtuale (1). Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste debbono essere applicate ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro. |

(1) Il pagamento della tassa in modo virtuale deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro per le finanze.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 17. Ne do lettura:

| RETI, LINEE E MEZZI<br>DI TRASPORTO | Articoli<br>della tariffa | INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI             |   | TASSE DOVUTE |                                       | MODO DI PAGAMENTO   |
|-------------------------------------|---------------------------|---|---|--------------|---------------------------------------|---|
|                                     |                           | Oggetto del trasporto<br>e documenti relativi |   | Fisse        | Proporzionali<br>per<br>ogni 100 lire |   |
| Trasporti aerei                     | 17                        | Bagagli e animali.                            | Bollettini dei bagagli e lettere di trasporto degli animali . | 300          | —                                     | Marche o bollo a punzone. Qualora la tassa venga pagata mediante marche, queste debbono essere applicate ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro. |

L'onorevole Curti Aurelio propone di aggiungere dopo le parole « Bollettini dei bagagli » le altre « superiori al peso di chilogrammi 15 ».

Il Relatore Bima propone inoltre di aggiungere alle parole il « bollo a punzone » le parole « in modo virtuale » con la nota: « Il pagamento delle tasse deve essere preventivamente autorizzato dal Ministro per le finanze ». Pongo in votazione l'emendamento

proposto dal deputato Curti Aurelio di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Relatore Bima.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 17 con le modifiche teste introdotte.

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1962

| RETI, LINEE E MEZZI<br>DI TRASPORTO | Articoli<br>della tariffa | INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI             |   | TASSE DOVUTE |                                       | MODO DI PAGAMENTO  |
|-------------------------------------|---------------------------|---|---|--------------|---------------------------------------|--|
|                                     |                           | Oggetto del trasporto<br>e documenti relativi |   | Fisse        | Proporzionali<br>per<br>ogni 100 lire |  |
| Trasporti aerei.                    | 17                        | Bagagli e animali.                            | Bollettini dei bagagli superiori al peso di 15 Kg. e lettere di trasporto degli animali . . . . . | 300          | —                                     | Marche o bollo a punzone o in modo virtuale (1). Qualora la tassa venga pagata mediante marche, queste debbono essere applicate ed annullate esclusivamente dagli Uffici del registro. |

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 18. Ne do lettura:

| RETI, LINEE E MEZZI<br>DI TRASPORTO                          | Articoli<br>della tariffa | INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI             |  | TASSE DOVUTE           |                                       | MODO DI PAGAMENTO   |
|--|---------------------------|---|--|------------------------|---------------------------------------|---|
|  |                           | Oggetto del trasporto<br>e documenti relativi |  | Fisse                  | Proporzionali<br>per<br>ogni 100 lire |   |
| Trasporti aerei (articolo 958 del Codice della navigazione). | 18                        | Merci.  | 1) Lettere di trasporto aereo redatte nello Stato:<br>per ogni esemplare e, se l'esemplare è composto di più fogli, per un solo foglio:<br>a) per il trasporto di merci del peso non superiore a 20 Kg. qualunque sia il numero dei colli .<br>b) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 20 a 60 Kg. . . . .<br>c) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 60 a 120 Kg. . . . .<br>d) per il trasporto di più colli del peso complessivo da oltre 20 a 120 Kg. .<br>e) per il trasporto di merci di peso superiore a 120 Kg. qualunque sia il numero dei colli: | 50<br>50<br>100<br>200 | —<br>—<br>—<br>—                      | Marche o bollo a punzone o in modo virtuale. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltreché dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate dalle parti con la scritturazione od impressione della data. |

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1962

| RETI, LINEE E MEZZI<br>DI TRASPORTO | Articoli<br>della tariffa | INDICAZIONI RELATIVE AI TRASPORTI             |  | TASSE DOVUTE |                                       | MODO DI PAGAMENTO   |
|-------------------------------------|---------------------------|---|--|--------------|---------------------------------------|---|
|                                     |                           | Oggetto del trasporto<br>e documenti relativi |  | Fisse        | Proporzionali<br>per<br>ogni 100 lire |   |
|                                     |                           |   | se da scalo a scalo nello Stato . . .  | 200          | —                                     |   |
|                                     |                           |   | se destinate a scali all'estero . . . . .  | 400          | —                                     |   |
|                                     |                           | 2)  | Lettere di trasporto aereo provenienti dall'estero:  |              |                                       | Marche o bollo a punzone o in modo virtuale. Quando la tassa venga pagata mediante marche, queste, oltreché dagli Uffici del registro, possono essere apposte ed annullate dalle parti con la scritturazione od impressione della data. |
|                                     |                           |   | per ogni esemplare, e, se l'esemplare è composto di più fogli, per un solo foglio:                       |              |                                       |   |
|                                     |                           |   | a) per il trasporto di merci del peso non superiore a 20 Kg. qualunque sia il numero dei colli . . . . . | 50           | —                                     |   |
|                                     |                           |   | b) per il trasporto di un solo collo del peso da oltre 20 a 120 Kg. . . . .                              | 200          | —                                     |   |
|                                     |                           |   | c) per il trasporto di più colli del peso complessivo da oltre 20 a 120 Kg. . . . .                      | 200          | —                                     |   |
|                                     |                           |   | d) per il trasporto di merci di peso superiore a 120 Kg. qualunque sia il numero dei colli . . . . .     | 400          | —                                     |   |

*Nota.* — La tassa di bollo, per ogni lettera di trasporto aereo, dovrà corrispondersi tante volte quanti sono i destinatari o commissionari, oppure quante sono le serie di marche o cifre numeriche con le quali le merci risultano contrassegnate nei documenti di spedizione o le diverse località alle quali le merci sono frazionatamente dirette, nel caso in cui le lettere di trasporto aereo per trasporto con aeromobili, sia redatte nello Stato che provenienti dall'estero, contengano la descrizione di merci spedite a più destinatari o commissionari, oppure, pur apparendo unico il destinatario di professione spedizioniere o rappresentante, le merci spedite siano contrassegnate nei detti documenti per gruppi di colli con marche o cifre numeriche a serie anche progressive in corrispondenza ai colli e con la indicazione di diverse località alle quali le merci sono frazionatamente dirette.

Non essendovi osservazioni od emendamenti pongo in votazione l'articolo 18.

(È approvato).

TREBBI. Una brevissima dichiarazione di voto. Annuncio che la mia parte politica si asterrà dal votare questo provvedimento che va a colpire in modo particolare delle categorie che non sono in condizioni di sopportare gravami nel medesimo previsti. Abbiamo cercato di modificare in meglio il provvedimento ma i risultati da noi ottenuti non sono quelli che noi desideravamo e speravamo di poter ottenerne. A questo non

siamo riusciti e pertanto ci asteniamo quindi dal votare il provvedimento che va a colpire le categorie meno abbienti.

TRABUCCHI. *Ministro delle finanze.* La V Commissione (Bilancio) ha fatto voti perché venga esaminata la situazione degli auto-transportatori di merci. Mi sono impegnato in detta Commissione, di accettare un ordine del giorno che mi inviti a fare quanto da essa desiderato; poiché non mi risulta sia stato presentato un ordine del giorno sull'argomento, do assicurazione che provvederò, di mia iniziativa, a studiare la materia relativa alle situazioni tributarie degli auto-

## III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 7 AGOSTO 1962

trasportatori di merci, per vedere se sia il caso di prendere dei provvedimenti e per vedere anche quali siano le condizioni che possono essere applicate per rendere impossibili e non economici eventuali tentativi di sfuggire alle tasse.

BIMA. *Relatore*, Desidero solo far presente che devo essere favorevole, per rassegnazione, a questo provvedimento. Debbo però dire che il modo con il quale è stato approvato il provvedimento e specialmente il fatto del mancato accoglimento della richiesta di ridurre al minimo l'elevazione della tassa di bollo, costituiscono base per delle perplessità. Vorrei pregare di tenere presente il settore degli autotrasporti e degli autoservizi che vediamo oggi ingiustamente discriminato in rapporto ad altri settori.

TOGNI GIULIO BRUNO. Vorrei richiamare l'attenzione dell'onorevole Presidente sul fatto, del quale egli è consapevole più di noi, della eccezionalità e per il modo e per il tempo in cui, più o meno rassegnatamente, è stato da noi dato l'assenso al presente provvedimento.

Voglio però far constatare come la eccezionalità della procedura ora seguita è conseguenza di altra procedura che, eufemisticamente vorrei chiamare non ortodossa, in base alla quale altre Commissioni della Camera approvano dei provvedimenti di spesa senza che sia prima stato approvato il correlativo provvedimento di entrata; per cui occorre procedere d'urgenza ad approvare disegni di legge come quello odierno di copertura per talune spese già approvate. Ritengo che la Commissione debba far presente alla Presidenza della Camera, perché lo prospetti alle varie Commissioni, che tale modo di procedere non è affatto accettabile e non può essere continuato.

PRESIDENTE. Debbo dire che dovrei rivolgere la decima protesta, almeno, formulandola nel senso indicato dal collega onorevole Togni in quanto mi sono rivolto agli onorevoli colleghi, ai Presidenti delle Commissioni, al Presidente della Camera, perché questo stato di necessità non sia consentito quando si esaminano leggi fiscali di capitale importanza, nè, purtroppo, mi è possibile fare altro.

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

« Ritocchi alla tariffa delle tasse di bollo sui documenti di trasporto » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (3360).

|                           |    |
|---------------------------|----|
| Presenti . . . . .        | 24 |
| Votanti . . . . .         | 15 |
| Astenuti . . . . .        | 9  |
| Maggioranza . . . . .     | 8  |
| Voti favorevoli . . . . . | 15 |
| Voti contrari . . . . .   | 0  |

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Albertini, Angelino Paolo, Armaroli, Bima, Curti Aurelio, Mello Grand, Mitterdorfer, Napolitano Francesco, Patrini, Restivo, Scarlato, Terragni, Togni Giulio Bruno, Valsecchi, Zugno.

*Si sono astenuti:*

Assennato, Bigi, Calasso, Del Vecchio Guelfi Ada, Grilli Giovanni, Raffaelli, Raucci, Rossi Paolo Mario, Trebbi.

*Sono in congedo:*

Anzilotti e Miccolis Maria.

**La seduta termina alle 22.**

---

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI